SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1989.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di *c/c* personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1989.

Approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 dicembre 1931, n. 5466, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1932, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1932, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Pavia;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1983, n. 158, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, dai quali risulta, giusta relazione in data 2 aprile 1984 del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia - sezione territoriale di Pavia e Cremona, che sono state presentate le seguenti opposizioni ed osservazioni:

1) la società officine meccaniche di Sernagiotto S.p.a., succeduta alla S.p.a. Sculponia, ha fatto presente che il pozzo iscritto al n. 81 di detto elenco, scavato nel 1967 dalla società Sculponia, non è stato più utilizzato in quanto le acque reperite non hanno i requisiti fisico-chimici idonei sia all'attività aziendale che per usi produttivi;

2) la società Egidio Galbani ha fatto osservare che non ha proprietà nella frazione Torre del Mangano dove risulta il pozzo iscritto al n. 105 dell'elenco in questione, pozzo che invece viene attribuito al nome della società stessa;

3) la società Ing. F. De Lama e C. S.p.a. ha fatto presente che il pozzo di sua proprietà — iscritto al n. 466 dell'elenco suppletivo di che trattasi — è stato interrato nel 1973, anno dal quale la stessa Società utilizza, sia per attività industriale che per usi potabili, acque erogate dall'acquedotto comunale;

4) La società Necchi e Campiglio S.p.a. ha chiesto la rettifica del numero dei pozzi iscritti al n. 368 sotto la denominazione «NECA n. 3 pozzi»; in effetti esiste un solo pozzo e l'acqua prelevata è impiegata per uso industriale;

5) la società Cartorre S.p.a. - Cartiera di Torremenapace, proprietaria di n. 3 pozzi iscritti al n. 610 dell'elenco suppletivo, ha fatto osservare che le acque estratte dai sopra citati pozzi sono necessarie e indispensabili per la gestione e lo sviluppo dei propri impianti produttivi; a suo avviso l'inclusione nell'elenco delle acque pubbliche può avvenire solo quando l'acqua stessa dimostra effettiva utilizzabilità ad usi concreti di pubblico generale interesse;

6) la società Necchi S.p.a. ha fatto presente che al n. 369 dell'elenco suppletivo risultano iscritti a suo nome n. 8 pozzi; i predetti pozzi sono stati in parte chiusi e ne restano in funzione soltanto 4; l'acqua estratta, comunque, viene utilizzata esclusivamente per scopi produttivi ed igienici dell'azienda e, pertanto, non ha attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

7) la società Biacor, proprietaria di n. 10 pozzi nell'ambito del proprio stabilimento, ha fatto osservare che l'acqua estratta dai citati pozzi non ha attitudine ad usi di pubblico generale interesse in quanto viene usata per la gestione e lo sviluppo dei propri impianti produttivi;

8) la società Cavarzene produzioni industriali S.p.a. ha fatto presente che l'acqua estratta dai 9 pozzi di sua proprietà, inclusi nello schema di elenco suppletivo, non dimostra effettiva utilizzabilità ad usi concreti di pubblico generale interesse, come prescrive l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

9) la ditta Gorini Giulio ha fatto presente che il pozzo iscritto al n. 12 dell'elenco suppletivo è situato nel fondo agricolo di sua proprietà in aperta campagna, che la portata massima è limitata a circa 300 litri al minuto, che l'acqua è adibita ad uso agricolo, in prevalenza irrigazione e limitatamente ai periodi di siccità; per quanto sopra esposto le acque del pozzo in questione non hanno i richiesti requisiti di pubblicità;

Considerato, in merito alle suddette opposizioni, che sono da condividere le argomentazioni formulate dalla regione Lombardia con delibera n. IV/1116 del 14 luglio 1988, nel senso che può farsi luogo all'approvazione dell'elenco suppletivo di cui trattasi, apportando allo stesso le seguenti correzioni e modifiche:

cancellare dall'elenco il pozzo iscritto al n. 81 - società officine meccaniche di Sernagiotto - giusta comunicazione del comune di Casteggio;

cancellare dall'elenco il pozzo iscritto al n. 105 - società Egidio Galbani - giusta quanto riferito dalla regione Lombardia;

cancellare dall'elenco il pozzo di cui al n. 466 - società Ing. F. De Lama - giusta comunicazione del comune di S. Martino Siccomario;

rettificare il numero dei pozzi della ditta Necchi e Campiglio di cui al n. 368, precisando che trattasi di un solo pozzo anziché 3, giusta quanto confermato dall'Azienda dei servizi municipalizzati di Pavia;

rettificare il numero dei pozzi della ditta Necchi S.p.a. di cui al n. 369 precisando che trattasi di n. 4 pozzi anziché 8, giusta quanto confermato dal comune di Pavia;

precisare che al n. 311 dell'elenco figura iscritto un solo pozzo, nel mappale 82 del comune di Pavia, stante che l'altro pozzo (località Ciottoli) indicato nello schema, risulta chiuso;

precisare che il pozzo iscritto al n. 33 dell'elenco è ubicato nel comune di Bornasco;

Che le opposizioni delle ditte Cartorre S.p.a., Biacor S.p.a., Cavarzene S.p.a. e Gorini Giulio, sono da respingere in quanto da controlli effettuati, le acque estratte dai rispettivi pozzi, in relazione alle loro portate, hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Che, inoltre, tutte le altre manifestazioni idriche incluse nello schema di elenco suppletivo di cui trattasi, presentano caratteristiche di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e che pertanto può farsi luogo all'approvazione dell'elenco medesimo;

Vista la delibera del consiglio regionale della Lombardia n. IV/1116 del 14 luglio 1988;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con il voto n. 624/88 del 26 gennaio 1989;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Respinte o superate le opposizioni in quanto non ne sia stata data ragione nelle premesse del presente decreto, è approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pavia — debitamente rettificato come specificato nelle premesse — giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1989

COSSIGA

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1989
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 224

PRIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
1	Consorzio irriguo di Alagna Lomellina	N. 1 - casa Madonnina	Alagna Lomellina	La quantità di acqua che viene portata in superficie
2	Comune di Albonese	N. 1 - piazza Garibaldi	Albonese	Id.
3	Fedegari fratelli	N. 1 - km 8 s.s. n. 235, Pavia - Lodi	Albuzzano	Id.
4	F.lli Grassi Gabriele e Luciano officina meccanica	N. 1 - via Alessandria	Id.	Id.
5	S.n.c. Pessini Aldo, Enzo e Martinengo Pierluigi	N. 1 - strada per Filighera	Id.	Id.
6	Fratelli Cornalba	N. 1 - strada per Filighera, fg. IV, mapp. 19	Id.	Id.
7	Cammi Davide	N. 1 - fr. Colombarola, fg. X, mapp. 524	Arena Po	Id.
8	Ferrari Antonio e Carlo	N. 1 - loc. Ripaldina, fg. XX, mapp. 34	Id.	Id.
9	Sarchi Angelo	N. 1 - loc. Gatterra, fg. VI, mappale 86	Id.	Id.
10	Lombardi geom. Pietro	N. 1 - loc. Ripaldina, fg. XXII, mapp. 246	Id.	Id.
11	Edilfibro S.p.a.	N. 2 - loc. Bardoneggia, fg. 24, mapp. 102	Id.	Id.
12	Gorini Roberto	N. 1 - cascina Garlosa	Id.	Id.
13	Rizzi Pietro	N. 1 - fg. IV, mapp. 81/a	Badia Pavese	Id.
14	Taina Fermo	N. 1 - fg. VI, mapp. 189	Id.	Id.
15	Bozzi Renzo	N. 3 - fg. V, mapp. 120	Id.	Id.
16	Comune di Badia Pavese	N. 1 - fg. V, mapp. 120	Id.	Id.
17	Sterca dott. Luigi	N. 1 - cascina Gandiola, fg. XII, mapp. 101	Barbianello	Id.
18	Torti Renato e sorelle	N. 1 - fg. VI, mapp. 56	Id.	Id.
19	Torti Francesco	N. 1 - cascina Chiarabella	Id.	Id.
20	Comune di Bascapè	N. 1 - fg. IV, mapp. 9/b	Bascapè	Id.
21	Società immobiliare «Vicaria»	N. 1 - fg. XV, mapp. 17	Bastida Pancarana	Id.
22	Comune di Belgioioso	N. 3 - fg. VIII, mapp. 58/s, località Castello, località S. Margherita	Belgioioso	Id.
23	S.r.l. Lampogas	N. 1 - s.s. n. 234, fg. II, mapp. 12	Id.	Id.
24	Sbarsi fratelli	N. 1 - s.s. n. 234	Id.	Id.
25	Acerbi Mario	N. 1 - cascina Valcova	Id.	Id.
26	Ditta Torchio costruzioni meccaniche	N. 1 - via De Gasperi	Id.	Id.
27	Brasca Carlo	N. 1 - strada Torre dei Negri	Id.	Id.
28	Marchesi Rino	N. 1 - cascina Sparapina	Id.	Id.
29	I.S.I. - Industria semicellulosa italiana	N. 3 - via Villette	Bereguardo	Id.
30	Pareti Luigi	N. 2 - cascina Cà di Coppa, fg. II, mapp. 183-185	Borgo Priolo	Id.
31	Sarpi S.p.a.	N. 1 - Casòn Polo, fg. X, mapp. 5	Borgo San Siro	Id.
32	Marini Egidio	N. 1 - località Cipolla	Bosnasco	Id.
33	Società italiana Vita S.p.a.	N. 1 - loc. «Settimo Pavese», fg. II, mapp. 8	Id.	Id.

N.B. Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
34	I.C.A.V. fornace	N. 1 - via Fornace Del Bo	Bressana Bottarone	La quantità di acqua che viene portata in superficie
35	C. Palli e figli	N. 1 - via IV Novembre, fg. V, mapp. 55	Id.	Id.
36	Cagnoni Quinto e C. S.p.a.	N. 2 - via Dei Genovesi, fg. VI, mapp. 5-10	Id.	Id.
37	Fornace Bressana di Andreoli	N. 5 - via I Maggio	Id.	Id.
38	Mangiarotti Umberto e figlio	N. 1 - via A. Depretis, fg. II, mapp. 141	Id.	Id.
39	Magazzini geom. Virgilio	N. 2 - via I Maggio	Id.	Id.
40	Soc. Ceramica Ticino	N. 1 - via P. Togliatti, fg. I, mapp. 87/a	Id.	Id.
41	Etal S.a.s. distilleria	N. 1 - via Pavia	Id.	Id.
42	Laterizi Volpadana S.p.a.	N. 1 - via I Maggio, fg. VIII, mapp. 129	Id.	Id.
43	Cementifera italiana S.p.a.	N. 2 - via Circonvallazione, fg. XVII, mapp. 122-123	Broni	Id.
44	La Vinicola S.p.a.	N. 1 - via Circonvallazione, fg. XXII, mapp. 749	Id.	Id.
45	Mariotti Giuseppe e figli	N. 1 - quartiere Piave, fg. V, mapp. 73	Id.	Id.
46	Fontana Dario	N. 1 - fg. XXIII, mapp. 498	Id.	Id.
47	Tanzi cav. Primo	N. 3 - loc. Molinone, fg. V, mapp. 34-158	Id.	Id.
48	Vinal S.p.a.	N. 1 - cascina Monache, fg. V, mapp. 6	Id.	Id.
49	Cantù Francesco	N. 1 - cascina Pirocco	Id.	Id.
50	Ghiacci L. e Mafferetti A.	N. 1 - cascina Goreda, fg. XII, mapp. 186	Id.	Id.
51	Magnani Alessandro	N. 1 - Cà dell'Olmo, fg. IV, mapp. 156	Id.	Id.
52	Utensileria meccanica - G. Brambilla	N. 1 - via Roma, fg. 1, mapp. 65/b	Campospinoso	Id.
53	Boni Orfeo	N. 1 - cascina Guardia, fg. V, mapp. 91	Id.	Id.
54	Immobiliare « Nuvola »	N. 2 - cascina Nuvola, fg. I, mappale 25-2	Carbonara Ticino	Id.
55	Società cooperativa lattiera agricola ticinese	N. 1 - fg. XIII, mapp. 61/b	Id.	Id.
56	Dott. Giuseppe Barbiano di Belgioioso	N. 3 - cascina S. Giacomo	Id.	Id.
57	Castoldi Aldo	N. 1 - frazione Casoni	Id.	Id.
58	Lavanderia « Vela »	N. 1 - via Stazione	Id.	Id.
59	Comune di Carbonara Ticino	N. 1 - via I Maggio	Id.	Id.
60	Fornace « A. Battaglion »	N. 1 - via Castelletto, fg. II mappale 1	Casatisma	Id.
61	Biacore S.p.a.	N. 10 - strada comunale Casei-Molino dei Torti	Casei Gerola	Id.
62	Soc. Cavarzese produzioni industriali S.p.a.	N. 9 - strada provinciale Voghera-Novara	Id.	Id.
63	I.L.A. (S.a.s.) di Pedretti e C.	N. 5 - strada provinciale Casei-Silvano-Pietra	Id.	Id.
64	La Cecosa S.p.a.	N. 1 - località Gerola	Id.	Id.
65	I.L.V. S.p.a. di Bosi e Curto	N. 1 - cascina Magenta	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
66	S.r.l. laterizi Bettaglio	N. 1 -	Casei Gerola	La quantità di acqua che viene portata in superficie
67	Bassi Carlo	N. 1 - fg. XXV, mapp. 97	Id.	Id.
68	Athena S.p.a.	N. 1 - fg. IX, mapp. 73	Id.	Id.
69	S.p.a. autostrada Serravalle-Milano	N. 1 - casello autostradale di Casei Gerola	Id.	Id.
70	Bassi Mari in De Paoli, De Paoli B., Ghibaudi P. ved. Bassi	N. 3 - fg. XV, mapp. 68; fg. XV, mapp. 57; fg. XIV, mapp. 30	Id.	Id.
71	Vistarini Angelo	N. 2 - fg. 20, mapp. 39-96	Id.	Id.
72	Pasquali Agostino	N. 1 - tenuta Cagnano Nuovo	Id.	Id.
73	Mandelli dr. Iginio	N. 4 - fg. XXIX, mapp. 4; fg. XXX, mapp. 39-22; fg. XXIX, mapp. 143	Cassolnuovo	Id.
74	Coral S.r.l. (Vigevano)	N. 1 - fg. XVII, mapp. 253	Id.	Id.
75	Vinal S.p.a.	N. 1 - loc. Campo Sportivo	Casteggio	Id.
76	Quaglini Roberto	N. 1 - fg. IV, mapp. 55	Id.	Id.
77	Bono Aldo e Romano	N. 1 - fg. V, mapp. 41/b	Id.	Id.
78	Ci - Elle manufatti speciali per l'edilizia	N. 1 - fg. XII, mapp. 98	Id.	Id.
79	Società Vinal	N. 2 - fg. VII, mapp. 21	Id.	Id.
80	Gallotti Fiorenzo	N. 1 - località Chiusa	Id.	Id.
81	—	—	—	—
82	Comune di Casteggio	N. 1 - fg. XXI, mapp. 45, loc. Orti	Id.	Id.
83	Società Polychimica	N. 1 - s.s. Mortara-Vercelli, fg. IX, mapp. 75	Castelnovetto	Id.
84	« 3 Elle » lavorazione legnami Lomellina S.p.a.	N. 1 - s.s. Mortara-Alessandria	Castello d'Agogna	Id.
85	S.a.s. « S.C.A.R. »	N. 1 - fg. VII, mapp. 11/a	Id.	Id.
86	« S.R.F. » S.p.a.	N. 1 - fg. III, mapp. 13/b	Id.	Id.
87	Solfrene S.p.a.	N. 1 - s.s. n. 494	Id.	Id.
88	Comune di Castello d'Agogna	N. 1 - viale Lombardia, fg. VII, mapp. 17	Id.	Id.
89	Bobbiesi Mario	N. 1 - loc. Ronchi e Brandelli, fg. XV, mapp. 169	Cava Manara	Id.
90	Comune di Cava Manara	N. 1 - fg. V, mapp. 123/a; fg. V, mapp. 427	Id.	Id.
91	Panigati geom. Enrico	N. 2 - loc. Cà Matta, fg. IX, mapp. 81-201	Id.	Id.
92	Dr. ing. Morandotti Pietro	N. 3 - loc. Podere Roveda, fg. X, mapp. 5; fg. XI, mapp. 2	Id.	Id.
93	Savio Pasquale	N. 1 - loc. Fornace, fg. I, mapp. 10	Id.	Id.
94	Rovati Giuseppe	N. 1 - loc. cascina Mandella, fg VIII, mapp. 9	Id.	Id.
95	Spairani Rinaldo	N. 1 - loc. Mezzana - Tre Re, fg. VII, mapp. 41	Id.	Id.
96	Giorgi Carlo e Mario	N. 1 - loc. Palazzo, fg. XV, mapp. 88	Id.	Id.
97	Colombo Giovanni S.p.a.	N. 1 - S.P. Pavia-Alessandria, fg. III, mapp. 98	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
98	De Paoli Dante	N. 3 - loc. Rotto, fg. XII, mapp. 171-186-189	Cava Manara	La quantità di acqua che viene portata in superficie
99	Comini Mario	N. 1 - fg. III, mapp. 208	Ceranova	Id.
100	Cabrini fratelli	N. 2 - via Ceranova di Lardirago	Id.	Id.
101	Società macinazione molini Certosa	N. 1 - loc. Torre del Magnano	Certosa	Id.
102	Comune di Certosa	N. 1 - loc. Torriano, fg. II, mappale 78	Id.	Id.
103	Comune di Certosa	N. 1 - loc. Torre del Magnano, fg. II, mapp. 11/u	Id.	Id.
104	Cademartori Introbio S.p.a.	N. 3 - fg. II, mapp. 145	Id.	Id.
105		—	—	—
106	Allevamento avicolo Bergonzi Franco	N. 1 - loc. Cascina Calderari	Id.	Id.
107	Fornace « S. Antonio » S.p.a.	N. 1 - loc. S. Antonio, fg. XV, mapp. 6	Cervesina	Id.
108	Organizzazione laterizi brevettati di C. Ferrari e figli	N. 1 - fg. XII, mapp. 16	Id.	Id.
109	Società I.L.A. S.a.s. di Pedretti Edoardo e C.	N. 1 - fr. S. Gaudenzio, fg. XIV, mapp. 47	Id.	Id.
110	Macciò Mercede in Bensa	N. 1 - Cascina Mincio	Id.	Id.
111	Mangiarotti Giuseppe, Ettore ed Olga	N. 1 - loc. Podere Possessione Monte, fg. IV, mapp. 162	Chignolo Po	Id.
112	Bagattini Eugenio	N. 1 - loc. Casottina, fg. III, mappale 260	Id.	Id.
113	Baroni Angelo	N. 1 - loc. Casottina, fg. III, mappale 437	Id.	Id.
114	Baroni fratelli	N. 1 - loc. Casottina, fg. III, mappale 448	Id.	Id.
115	Bertuzzi fratelli	N. 1 - loc. Cremona	Id.	Id.
116	Comune di Miradolo Terme	N. 1 - loc. Colatore Gariga, fg. II, mapp. 29/a	Id.	Id.
117	Polvara fratelli	N. 1 - loc. Lambrinia, fg. XIII, mapp. 270	Id.	Id.
118	Salvi Lodovico	N. 6 - loc. Redenta, fg. XIII, mappale 299	Id.	Id.
119	Mangiarotti Ettore	N. 1 - loc. Sabbione Grande, fg. IV, mapp. 198	Id.	Id.
120	Arcelli Luigi	N. 3 - loc. Ballone	Id.	Id.
121	Consorzio acquedotti oltrepò Pavese	N. 1 - loc. Monteguzzo, fg. V, mapp. 40	Cigognola	Id.
122	Comune di Cilavegna	N. 1 - via Petrarca, 9	Cilavegna	Id.
123	Società « Manifattura Rondo »	N. 1 - via dei Mille, fg. V, mapp. 1095	Id.	Id.
124	S.a.s. Distilleria Groppi Mario di Groppi Tonino e C.	N. 4 - corso Roma	Id.	Id.
125	S.p.a. Cagi	N. 1 - via Maccaferri	Id.	Id.
126	S.pa. Merli	N. 1 - cascina Ferretta, fg. II, mapp. 13	Codevilla	Id.
127	Biscotti « Nord Italia »	N. 1 - via S. Nuova, fg. IV, mapp. 12	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
128	Società Bronzine	N. 1 - cascina Fornace	Codevilla	La quantità di acqua che viene portata in superficie
129	Casalone fratelli	N. 1 - cascina Dado, fg. XXV, mapp. 6	Confienza	Id.
130	Mobil Plastic	N. 1 - via Robbio, fg. XIII, mapp. 39/c	Id.	Id.
131	M.P.C. S.p.a.	N. 2 - via Vespolate, fg. XIII, mapp. 51/a, 51/b	Id.	Id.
132	R.A.N.D. S.p.a.	N. 1 - via Vespolate, fg. XIV, mapp. 1/b	Id.	Id.
133	Sitec - Tortona	N. 1 - s.s. n. 235 - km 15	Copiano	Id.
134	Società « Diaspa » S.p.a.	N. 3 - strada provinciale per Voghera, fg. XIV, mapp. 4	Corana	Id.
135	Buroni fratelli	N. 1 - via Campo Sportivo, fg VII, mapp. 195	Corteolona	Id.
136	S.r.l. « Olona » di Tacconi Maria	N. 1 - via Cavallotti	Id.	Id.
137	Galbani S.p.a.	N. 3 - fg. III, mapp. 74/b; fg. VII, mapp. 10	Id.	Id.
138	Comune di Corteolona	N. 2 - piazza Garibaldi, fg. VI, mapp. 192	Id.	Id.
139	Ravazzoli Michele	N. 1 - frazione Fumo	Corvino S. Quirico	Id.
140	Barberini Giovanni	N. 1 - frazione Fumo	Id.	Id.
141	Lanati Gianfranco	N. 1 - frazione Fumo	Id.	Id.
142	Lanati Rino	N. 1 - frazione Fumo	Id.	Id.
143	Franchini Picrino	N. 1 - frazione Fumo	Id.	Id.
144	Franchini Renzo	N. 1 - frazione Fumo	Id.	Id.
145	Gallotta Battista	N. 1 - strada Paiola	Cura Carpignano	Id.
146	Ditta Quimari e C.	N. 1 - strada Paiola, fg. I, mapp 81/G	Id.	Id.
147	Ditta Galafit	N. 1 - strada Paiola	Id.	Id.
148	Goroni elettricista di Faravelli, Albertocchi e C.	N. 1 - strada Paiola, fg. III, mappale 81	Id.	Id.
149	Fondochimica S.n.c. di Bianchi E. e F.	N. 4 - strada Paiola, fg. II, mapp 1/a-41/b	Id.	Id.
150	Fonderie acciai speciali San Giacomo S.p.a.	N. 1 - strada Paiola	Id.	Id.
151	S.r.l. cooperativa Stalla sociale S. Anna	N. 1 - cascina Remondò, fg. XIV, mapp. 76	Dorno	Id.
152	Esso italiana S.p.a.	N. 1 - stazione di servizio Dorno-Autostrada Serravalle-Ponte Chiasso	Id.	Id.
153	Autogril S.p.a.	N. 1 - autostrada Serravalle-Milano	Id.	Id.
154	Bellone Cesare	N. 1 - cascina Rivolta	Ferrera Erbognone	Id.
155	Bellone Stefano	N. 1 - cascina Corradina	Id.	Id.
156	Fratelli Sala	N. 1 - cascina Gattinara	Id.	Id.
157	Ferraris Primo	N. 1 - cascina Casottone	Id.	Id.
158	Fratelli Biscaldi	N. 1 - cascina Furiosa	Id.	Id.
159	Fratelli Crabbio	N. 1 - cascina Pastorella	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
160	Conte Cicogna Mozzoni	N. 2 - cascina Bosatra « Confaloniera »	Ferrera Erbognone	La quantità di acqua che viene portata in superficie
161	Valmes	N. 1 - S. da Crimea	Id.	Id.
162	Mor Stabilini Giovanni	N. 1 - viale Umberto I	Id.	Id.
163	Barone Battista	N. 1 - viale Umberto I	Id.	Id.
164	Rava Gildo	N. 1 - via Roggione	Id.	Id.
165	Velsecchi Camillo	N. 1 - via Roggione	Id.	Id.
166	Latteria Lomellina S.p.a.	N. 1 - via Del Forno	Galliavola	Id.
167	Manzi Pietro	N. 3 - fg. VI, mapp. 89; fg. XII, mapp. 6; fg. XI, mapp. 36	Gambarana	Id.
168	Fratelli Fea	N. 1 - fg. VIII, mapp. 15	Id.	Id.
169	Fratelli Pollini	N. 2 - fg. X, mapp. 35; fg. VII, mapp. 2	Id.	Id.
170	Corti Teresio	N. 2 - fg. XIII, mapp. 4; fg. XII, mapp. 16	Id.	Id.
171	Fea Dino	N. 1 - fg. XI, mapp. 606	Id.	Id.
172	Ottolini Luigi	N. 1 - fg. VIII, mapp. 27	Id.	Id.
173	Est Sesia (Mede)	N. 1 - fg. VI, mapp. 64	Id.	Id.
174	M.E.C.O. S.p.a.	N. 1 - fraz. Belcreda, fg. XII, mapp. 291	Gambolò	Id.
175	PAN. - PLA S.p.a.	N. 1 - fraz. Belcreda, fg. XXXVIII, mapp. 426	Id.	Id.
176	« Mammina Bella » S.p.a.	N. 1 - via Umberto, fg. VII, mappale 78	Id.	Id.
177	S.E.L.E.A. di Guallini Pierluigi	N. 2 - fg. VIII, mapp. 1	Id.	Id.
178	A.T.P. di Odoni Giuseppe	N. 1 - fg. V, mapp. 114	Genzone	Id.
179	Egidio Galbani S.p.a.	N. 5 - fg. II, mapp. 15-17-18	Giussago	Id.
180	Invernizzi Luigi, Paolo e Giovanni, Giuseppina e Rosina	N. 1 - loc. cascina Delizia, fg. II, mapp. 28	Gravellona Lomellina	Id.
181	Magni Oreste	N. 1 - loc. Nosazza, fg. II, mappale 78	Id.	Id.
182	Farmabios	N. 2 - S.P. Mortara - Pavia, fg XVIII, mapp. 491-487-410	Gropello Cairoli	Id.
183	Comune di Gropello Cairoli	N. 1 - loc. cimitero vecchio	Id.	Id.
184	Negri Eduino	N. 1 - fg. XVIII, mapp. 816	Id.	Id.
185	Fratelli Resta	N. 1 - fg. XII, mapp. 275-346	Id.	Id.
186	Bernuzzi Franco	N. 1 - fg. XII, mapp. 31-277	Id.	Id.
187	Sturini Antonio	N. 1 - fg. XII, mapp. 23	Id.	Id.
188	Visconti Francesco	N. 1 - fg. XI, mapp. 243	Id.	Id.
189	Fratelli Bertolotti	N. 1 - via Corteolona	Inverno e Montebolone	Id.
190	Forni Battista	N. 1 - via Miradolo	Id.	Id.
191	Enidata	N. 1 - fg. IV, mapp. 28	Id.	Id.
192	Fratelli Ferrandi	N. 1 - loc. podere Antelme	Id.	Id.
193	Comune di Landriano	N. 1 - edif. comunale	Landriano	Id.
194	Bitolea S.p.a.	N. 1 - zona stabilimento	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
195	Stalla sociale «S. Rita»	N. 1 - loc. cascina Grassa, fg. VI, mapp. 50	Landriano	La quantità di acqua che viene portata in superficie
196	Pozzi Giuseppe	N. 2 - loc. cascina Cirano, fg. VII, mapp. 70-71	Id.	Id.
197	Università di Milano	N. 1 - fg. II, mapp. 2	Id.	Id.
198	Marchetti Nicola	N. 1 - loc. Isola, fg. VIII, mapp 42	Langosco	Id.
199	Pre - Mix S.p.a.	N. 1 - loc. Becca, fg. II. mapp. 160	Linarolo	Id.
200	Angoli Mario	N. 1 - frazione S. Leonardo, fg. II, mapp. 16/b	Id.	Id.
201	Angoli Siro	N. 1 - fraz. S. Leonardo, fg. II, mapp. 45	Id.	Id.
202	Romagnoli Baldassarre	N. 1 - fg. III, mapp. 768	Id.	Id.
203	F.lli Garbelli	N. 1 - fraz. Paltinera, fg. IV, mapp. 101	Id.	Id.
204	Comune di Lungavilla	N. 1 - loc. Torrente Luria	Lungavilla	Id.
205	Costa Luigi	N. 1 - fg. VI, mapp. 61	Id.	Id.
206	Chiossa Angelo, Ernesto e Mario	N. 1 - loc. Vallone, fg. IX, mapp. 127	Id.	Id.
207	Comune di Magherno	N. 1 - fg. IV, mapp. 292	Magherno	Id.
208	Milani Cesare e figlio	N. 4 - fg. XXXII, mapp. 5/b, 5/g - 32	Marzano	Id.
209	Milani Battista	N. 2 - fg. II, mapp. 219	Id.	Id.
210	Mascherpa Remo	N. 1 - strada Lambertenga n. 28	Mede	Id.
211	Rossi Marziano	N. 1 - cascina Languria	Id.	Id.
212	Fratelli Tempella	N. 1 - cascina Tortorolo	Id.	Id.
213	I.L.A.	N. 1 - cascina Tortorolo	Id.	Id.
214	Comune di Mede	N. 2 - piazza Repubblica, viale I Maggio, 36	Id.	Id.
215	Ospedale S. Martino	N. 1 - viale dei Mille, 23	Id.	Id.
216	E.N.E.L.	N. 1 - viale Unione Sovietica	Id.	Id.
217	Bottonificio Galessi	N. 1 - S. da Tiro a Segno	Id.	Id.
218	Lietti Compensati	N. 2 - via F. Bialetti	Id.	Id.
219	Santi Luigi e Mario	N. 1 - cascina Lavaggini, fg. XIII, mapp. 38	Id.	Id.
220	Comune di Mezzana Bigli	N. 2 - fr. Casoni Borroni, fg. X, mapp. 116/b	Mezzana Bigli	Id.
221	Oxon italiana	N. 2 - fg. XII, mapp. 55	Id.	Id.
222	IMAP S.p.a.	N. 1 - s.p. Torre Beretti al km 2,970	Id.	Id.
223	Baldissoni Luigi	N. 1 - fg. VIII, mapp. 227-228-234-235-236-237	Mezzana Rabattone	Id.
224	Chiappedi Carlo	N. 1 - fg. VIII, mapp. 73	Mezzanino Po	Id.
225	Comune di Miradolo Terme	N. 3 - fg. V, mapp. 609; fg. VIII, mapp. 190/b; fg. VI, mapp. 58/b	Miradolo Terme	Id.
226	Mussida E. e Cairo L.	N. 1 - fraz. Palazzina, fg. II, mappale 24	Id.	Id.
227	Martinotti Riccardo	N. 1 - fg. VII, mapp. 30/b	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
228	Monfroni Pierina	N. 1 - fg. VII, mapp. 30/a	Miradolo Terme	La quantità di acqua che viene portata in superficie
229	Monfroni Albino	N. 1 - fg. VII, mapp. 222	Id.	Id.
230	Bertolaja Cesare	N. 1 - loc. Campo S. Giacomo, fg. VIII, mapp. 224	Id.	Id.
231	E.I.C.A.	N. 2 - via Garibaldi, 186	Id.	Id.
232	Ferrari Andrea	N. 1 - loc. Campo Rinaldo, fg. I, mapp. 249	Id.	Id.
233	Spalla Oreste	N. 1 - cascina Bona, fg. II, mappale 47	Montebello della Battaglia	Id.
234	Galuzzi Lanfranco	N. 1 - cascina Nuova	Id.	Id.
235	Percivalle Carlo	N. 1 - fg. IV, mapp. 13	Id.	Id.
236	Comune di Montebello della Battaglia	N. 5 - fg. VIII, mapp. 25	Id.	Id.
237	Comune di Casteggio	N. 2 - fg. X, mapp. 6/a	Id.	Id.
238	Ragni	N. 2 - fg. X, mapp. 5	Id.	Id.
239	Vinal S.p.a.	N. 6 - fg. V, mapp. 18/a; fg. X, mapp. 6/b	Id.	Id.
240	Sisti Dagradi De Contardi	N. 1 - fg. X, mapp. 68	Id.	Id.
241	Fratelli Costa Luciano e Lino	N. 1 - loc. presso Pontone, fg. III, mapp. 1	Id.	Id.
242	Palladini Ettore	N. 1 - fg. I, mapp. 337	Monticelli Pavese	Id.
243	Mascherpa Emilio	N. 1 - loc. Bosco Marazzini, fgf. VII, mapp. 29	Id.	Id.
244	Barattieri Olga	N. 1 - Località Cà del Riso, fg. I, mapp. 148	Id.	Id.
245	Fratelli Moreschi	N. 2 - loc. Mondo Nuovo, fg. I, mapp. 47	Id.	Id.
246	Fratelli Scotti	N. 1 - loc. Contrada, fg. XV, mappale 90	Id.	Id.
247	Senna Virginio	N. 1 - via Roma	Id.	Id.
248	Valdonio Francesco	N. 1 - loc. Palazzo	Id.	Id.
249	Migliazza Paolo	N. 1 - loc. Bosco Marazzani, fg. X, mapp. 118	Id.	Id.
250	Bassi Luigi	N. 1 - loc. Fornace Vecchia	Id.	Id.
251	Arrigoni Francesca	N. 1 - c.na Brusò Paradiso, fg. IV, mapp. 412	Id.	Id.
252	Albanesi Ernesto Natale	N. 1 - S.C. Monticelli-Arsenale, fg. VIII, mapp. 12/13	Id.	Id.
253	Società petrolifera Val Padana	N. 1 - loc. Arsenale, fg. IX, mapp. 173	Id.	Id.
254	Senna Giovanni	N. 1 - fg. VIII, mapp. 188	Id.	Id.
255	Albanesi Roberto	N. 1 - fg. IX, mapp. 12 sub/a	Id.	Id.
256	Negri Arnaldo	N. 1 - loc. Brusò Chiesa	Id.	Id.
257	Fratelli Negri	N. 1 - fg. VIII, mapp. 88	Id.	Id.
258	Fratelli Scotti	N. 1 - fg. V, mapp. 227	Id.	Id.
259	Albanesi Riccardo	N. 1 - fg. VII, mapp. 128	Id.	Id.
260	Granata Cesare	N. 1 - fg. III, mapp. 79-42	Id.	Id.
261	Lavelli Guglielmo	N. 1 - fg. VIII, mapp. 16	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
262	Valdonio Francesco	N. 8 - loc. c.na Palazzo, loc. Fornace, fg. VII, mapp. 2; fg. VIII, mapp. 30	Monticelli Pavese	La quantità di acqua che viene portata in superficie
263	Soc. Cà de Chiari S.p.a. immobiliare	N. 5 - loc. Cà dé Chiari	Id.	Id.
264	Silvani Pietro	N. 1 - cascina Isolone Carassa	Id.	Id.
265	Scagnelli Ernesto	N. 1 - fr. Bosco Marazzani	Id.	Id.
266	Tacchinardi Silvio	N. 1 - fg. I, mapp. 132	Id.	Id.
267	Granata Francesco	N. 2 - fg. III, mapp. 244-260	Id.	Id.
268	Boerchio Carlo	N. 1. loc. Fumagallo	Id.	Id.
269	Vercesi Emilio	N. 1 - loc. Pomarolo, fg. VII, mapp. 129	Id.	Id.
270	Chiesa Achille	N. 1 - loc. Soncina, fg. X, mapp. 18	Id.	Id.
271	Comune di Monticelli Pavese	N. 1 - fg. VI, mapp. 13	Id.	Id.
272	Della Noce Sandro	N. 1 - fg. V, mapp. 43	Id.	Id.
273	Chiesa Giuseppe	N. 4 - fg. VI, mapp. 259-261	Id.	Id.
274	Barattieri Giulio	N. 1 - fg. X, mapp. 82	Id.	Id.
275	Moreschi Giovanni	N. 3 - fg. I, mapp. 92	Id.	Id.
276	Cecchi Maria Rosa	N. 1 - cascina Costa, fg. XXXVI, mapp. 116	Mortara	Id.
277	F.lli Ubezio	N. 1 - cascina Manfredi, fg. VII, mapp. 8-9	Id.	Id.
278	Sacic	N. 3 - via Gioia	Id.	Id.
279	Saff tappeti	N. 3 - via Corteolona	Id.	Id.
280	G.B.C.	N. 1 - via R. Sanzio	Id.	Id.
281	Ursus S.p.a.	N. 1 - s.s. 211	Id.	Id.
282	Scac S.p.a.	N. 1 - via Lomellina	Id.	Id.
283	Marzotto	N. 3 - via Lomellina	Id.	Id.
284	Croda S.p.a.	N. 2 - via Grocco	Id.	Id.
285	Zorzoli S.p.a.	N. 1 - viale Gorizia	Id.	Id.
286	Comet S.p.a.	N. 1 - via R. Sanzio	Id.	Id.
287	Ubertone	N. 1 - via R. Sanzio	Id.	Id.
288	Snam	N. 1 - fg. XXXIII, mapp. 16	Id.	Id.
289	Italenka S.p.a.	N. 6 - fg. V, mapp. 217	Palestro	Id.
290	Maino Paolo	N. 1 - cascina S. Antonio, fg. X, mapp. 15	Parona	Id.
291	Polichimica S.n.c. Vigevano	N. 1 - fg. IV, mapp. 537	Id.	Id.
292	Universal Boot	N. 1 - fg. VII, mapp. 437	Id.	Id.
293	Industria-moda di Angela Pesek	N. 1 - fg. VI, mapp. 565	Id.	Id.
294	Credito Italiano S.p.a.	N. 1 - via Mazzini ang. strada nuova	Pavia	Id.
295	Inps	N. 1 - via Pastrego, via Boezio, viale C. Battisti	Id.	Id.
296	Taverna Giovanni	N. 1 - cascina Vignazza, fg. X, mapp. 10	Id.	Id.
297	Ricotti Carlino	N. 1 - cascina Vittoria, fg. VII, mapp. 49/a	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
298	Fiat	N. 2 - via Campari, fg. XVIII, mapp. 28, via Vigentina, fg. XV, mapp. 9/C	Pavia	La quantità di acqua che viene portata in superficie
299	Redaelli Eugenia dott. ing. Paolo Bozza	N. 6 - loc. Bosco di Mirabello fg. III, mapp. 14-16-21	Id.	Id.
300	Enel ex Edison	N. 1 - loc. Torretta, fg. XIV, mappale 66	Id.	Id.
301	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - cascina Scala Mirabello	Id.	Id.
302	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - viale Golgi	Id.	Id.
303	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - via Baldrighi	Id.	Id.
304	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - via Montebello della Battaglia	Id.	Id.
305	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - viale Necchi	Id.	Id.
306	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - via Trento	Id.	Id.
307	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - viale XI Febbraio	Id.	Id.
308	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 2 - Porta Salara e S. Lanfranco	Id.	Id.
309	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - loc. Cravino	Id.	Id.
310	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - loc. Scarpone	Id.	Id.
311	Sataf S.p.a.	N. 1 - loc. Costa Caroliana, fg. II, mapp. 82	Id.	Id.
312	Amm. provinciale di Pavia	N. 1 - via Taramelli, fg. V, mappale 329	Id.	Id.
313	Ex Korting italiana	N. 1 - strada Vigentina, fg. XVI, mapp. 567	Id.	Id.
314	Compagnia Triestina commerciale	N. 1 - cantone tre Miglia	Id.	Id.
315	Saiti - Fontana S.p.a.	N. 2 - via Vigentina	Id.	Id.
316	Ing. Bertani-Baselli e C.	N. 1 - piazza Vittoria	Id.	Id.
317	Commerciale centro S.p.a.	N. 1 - piazza del Popolo, via Varese	Id.	Id.
318	Turri comm. Alfredo	N. 1 - loc. Campeggi	Id.	Id.
319	Ing. Pietro Cattaneo e figli	N. 1 - loc. Campeggi	Id.	Id.
320	Chimica industriale S.p.a.	N. 1 - via Giulietti	Id.	Id.
321	Snia viscosa	N. 22 - viale Monte Grappa	Id.	Id.
322	Marco Polo S.p.a.	N. 4 - Motta S. Damiano	Id.	Id.
323	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - loc. S. Giuseppe	Id.	Id.
324	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - Borgo Ticino	Id.	Id.
325	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - loc. Vallone	Id.	Id.
326	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - piazza Castello	Id.	Id.
327	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - via Taramelli	Id.	Id.
328	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - loc. Fossarmato	Id.	Id.
329	Magazzini Cariplo	N. 2 - via Veneroni	Id.	Id.
330	S.L.O. soc. lombarda ossigeno	N. 1 - viale Certosa	Id.	Id.
331	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - via Flarer	Id.	Id.
332	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 2 - loc. Crosione	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
333	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - viale Necchi	Pavia	La quantità di acqua che viene portata in superficie
334	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - viale della Repubblica	Id.	Id.
335	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 3 - via P. Damiani	Id.	Id.
336	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 4 - porta Calcinara	Id.	Id.
337	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - loc. Crosione	Id.	Id.
338	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - loc. Crosione	Id.	Id.
339	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - porta Garibaldi	Id.	Id.
340	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - via Alzaia	Id.	Id.
341	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - scuole elementari Cà della Terra	Id.	Id.
342	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - asilo infantile Fossarmato	Id.	Id.
343	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - casamento ex scuola Cittadella	Id.	Id.
344	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - asilo Cittadella	Id.	Id.
345	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - asilo infantile suore Fossarmato	Id.	Id.
346	Az. serv. municipalizzati Pavia	N. 1 - scuole elementari De Amicis-V. Scopoli	Id.	Id.
347	Policlinico S. Matteo	N. 1 - p.le Golgi	Id.	Id.
348	Orap	N. 1 - bivio Vela	Id.	Id.
349	Comune di Pavia	N. 1 - viale Sardegna	Id.	Id.
350	Istituto botanico	N. 2 - via Scopoli	Id.	Id.
351	Centrale del latte	N. 1 - p.le Gaffurio	Id.	Id.
352	Ex ist. biochimico Pavese	N. 1 - viale Certosa	Id.	Id.
353	Banca del Monte di Credito di Pavia	N. 1 - via Mentana	Id.	Id.
354	Ex Meta	N. 1 - viale Certosa	Id.	Id.
355	Banca di Novara	N. 1 - piazza della Vittoria	Id.	Id.
356	Genio militare	N. 2 - stazione termoelettrica Arsenale	Id.	Id.
357	Dime	N. 1 - strada Milano-Genova	Id.	Id.
358	Fivre	N. 1 - via F. Filzi	Id.	Id.
359	Segheria Spada	N. 1 - Torrettina, via Breventano	Id.	Id.
360	Nuovo Kursal	N. 1 - corso Cavour	Id.	Id.
361	Fiat	N. 1 - viale Brambilla	Id.	Id.
362	Ente prov. turismo	N. 1 - lido di Pavia	Id.	Id.
363	Alpa S.p.a.	N. 1 - strada Vigentina	Id.	Id.
364	Saci chimica ind.	N. 1 - via Giulietti	Id.	Id.
365	Esso standard	N. 1 - via Brambila	Id.	Id.
366	Consapri (ex ente Risi)	N. 1 - viale Campari	Id.	Id.
367	Soc. canott. Ticino	N. 2 - lungo Ticino - E. Calvi	Id.	Id.
368	Neca	N. 1 - via Bricchetti	Id.	Id.
369	Necchi S.p.a.	N. 4 - via Rismondo	Id.	Id.
370	Ex Saiti Fontana	N. 3 - via Vigentina	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione.	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
371	Uff. prov. igiene	N. 1 - via Nino Bixio	Pavia	La quantità di acqua che viene portata in superficie
372	Ford filiale	N. 1 - viale Matteotti	Id.	Id.
373	Ex Petrofrance	N. 1 - via Trovamala	Id.	Id.
374	Repetto Fontanella	N. 1 - via Riviera	Id.	Id.
375	Cominda S.p.a.	N. 1 - viale Certosa	Id.	Id.
376	Silte	N. 2 - viale Brambilla	Id.	Id.
377	E.N.E.L.	N. 2 - loc. Cassinino, loc: Tre Ponti	Id.	Id.
378	Avis	N. 1 - p.le Volontari del sangue	Id.	Id.
379	Comune di Pieve del Cairo	N. 3 - via Garibaldi, fg. XXX, mapp. 143, cascine Nuove, fg XXIII, mapp. 103/a; fr. Gallia, fg. VII n. 95/b	Pieve del Cairo	Id.
380	Manifatture italiane riunite «MIR»	N. 1 - via Barani, fg. XX, mapp. 84	Id.	Id.
381	Filba di Filippo Basile	N. 1 - via Matteotti, fg. XIX, mappale 93/a	Id.	Id.
382	Perintex S.p.a.	N. 1 - via Roma, fg. XXIX, mapp. 38/c	Id.	Id.
383	Cantine del conte Carlo Giorgi di Vistarino S.r.l	N. 1 - fr. Scorzoletta	Pietra de' G.	Id.
384	Torcitura padana S.p.a.	N. 1 - fg. VIII, mapp. 82	Pieve P. Morone	Id.
385	Soc. immobiliare «Padus»	N. 1 - via Rivolta, fg. III, mapp. 391	Id.	Id.
386	Biscottificio pievese	N. 2 - via XXIV Maggio	Id.	Id.
387	Fusal S.p.a.	N. 3 - via Case Nuove	Id.	Id.
388	F.lli Mussi	N. 1 - loc. Schiaffinata, fg. XII, mapp. 341	Id.	Id.
389	Bottani Domenico	N. 1 - fg. XII, mapp. 330	Id.	Id.
390	Tonanti Rosetta	N. 1 - loc. Ronchi, fg. XIII, mappale 299	Id.	Id.
391	Comune di Pieve Porto Morone	N. 1 - fg. III, mapp. 293	Id.	Id.
392	Migliazza Angelo	N. 1 - fg. VIII, mapp. 280	Id.	Id.
393	Bossi Pietro	N. 2 - fg. XII, mapp. 351	Id.	Id.
394	Cobianchi Carlo	N. 2 - fg. VIII, mapp. 54	Id.	Id.
395	Codazzi Primo	N. 3 - fg. I, mapp. 117	Id.	Id.
396	Pasotti Aldo	N. 1 - via Barbieri	Pinarolo Po	Id.
397	Pasotti Gianni	N. 1 - via Cà del Lupo	Id.	Id.
398	G. Foppiano e Figli	N. 1 - via Barbieri	Id.	Id.
399	C. Elle manufatti speciali per l'edilizia	N. 1 - loc. Negrera	Id.	Id.
400	Fracchia Luigi	N. 1 - loc. Filagnoli, fg. II, mapp. 3	Ponte Nizza	Id.
401	Lucchelli Davide	N. 1 - loc. Prendomino, fg. VI, mapp. 390	Id.	Id.
402	Bailo Angelo	N. 1 - loc. Giarone, fg. III, mappale 12	Id.	Id.
403	Stabilimenti Chiesa liquori S.p.a.	N. 1 - via Stradella, fg. III, mappale 122	Portalbera	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
404	Molino « F.lli Bona »	N. 1 - fg. VI, mapp. 778	Redavalle	La quantità di acqua che viene portata in superficie
405	Comune di Redavalle	N. 1 - loc. « Casa Ramati », fg. VII, mapp. 48-52	Id.	Id.
406	Cartiera padana S.p.a.	N. 1 - strada prov. Bressana Salice	Retorbido	Id.
407	Iria - Avicola Valle Staffora	N. 1 - str. prov. Bressana Salice, fg. VI, mapp. 65	Id.	Id.
408	Delucchi Rino	N. 1 - fg. XXXV, mapp. 13	Rivanazzano	Id.
409	Nordio Guido	N. 1 - fg. XXVIII, mapp. 60	Id.	Id.
410	Comune di Rivanazzano	N. 1 - loc. S. Francesco	Id.	Id.
411	Montagna dott. Franco	N. 1 - fg. IV, mapp. 75	Id.	Id.
412	Mezzacane Vincenzo	N. 3 - fg. XII[illegible] mapp. [illegible]15-278-282	Id.	Id.
413	Quirici dott. Gino	N. 1 - loc. Cappelletta, fg. [illegible], mapp. 60	Id.	Id.
414	Torlaschi Emilio	N. 1 - fr. Lagozzo, fg. XIII, mappale 79	Id.	Id.
415	Maini Primo	N. 1 - fg. IV, mapp. 39	Id.	Id.
416	Dott. G. Frova	N. 1 - loc. La Marchesina, fg. II, mapp. 13	Id.	Id.
417	La doratura Mirella S.p.a.	N. 2 - loc. Caifango	Id.	Id.
418	Cornaggia Medici dott. Agostino	N. 1 - loc. Bidella, fg. IX, mapp. 36/b	Id.	Id.
419	Comune di Rivanazzano	N. 4 - fg. XXIII, mapp. 9-101/b terreno demaniale	Id.	Id.
420	Comune di Rivanazzano	N. 1 - fg. X, mapp. 6	Id.	Id.
421	Soc. agricola Belvedere	N. 1 - cascina dei Disperati	Id.	Id.
422	F.lli Passadore	N. 1 - fg. II, mapp. 7	Id.	Id.
423	Baiardi Luigi	N. 1 - fg. XI, mapp. 90	Id.	Id.
424	Barbieri Alessandro	N. 2 - fg. XX, mapp. 77; fg. XXI, mapp. 47	Id.	Id.
425	Longa Pietro	N. 2 - fg. XXIX, mapp. 35 e 29	Id.	Id.
426	Toscana gomma S.p.a.	N. 1 - via Palestro	Robbio	Id.
427	Locatelli S.p.a.	N. 1 - via Risorgimento	Id.	Id.
428	AL-MA Rose S.p.a.	N. 1 - via Matteotti	Id.	Id.
429	Meccanica Rosasco	N. 1 - via Castelnovetto, foglio XVIII, mapp. 33	Rosasco	Id.
430	Deoflor	N. 1 - via Roma	Id.	Id.
431	Riseria Bianchi	N. 1 - via Mulini	Id.	Id.
432	Bailo Leonide e Lea	N. 1 - loc. Buffalora, fg. IX, mappale 89	S. Cipriano Po	Id.
433	Birra Wuhrer	N. 8 - fg. XII, mapp. 63-64-40-38-47-56-58-29	Id.	Id.
434	Officine fonderie S. Genesio	N. 1 - porta Pescarina	S. Genesio ed Uniti	Id.
435	Bonizzoni Francesco	N. 3 - str. per due Porte	Id.	Id.
436	Bignamini Pietro	N. 1 - loc. Molino Cucchetta	S. Cristina e Bissone	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
437	Granata Francesco	N. 1 - loc. podere Cà Nova, fg. III, mapp. 49	S. Cristina e Bissone	La quantità di acqua che viene portata in superficie
438	Podere S. Cosimo	N. 1 - loc. S. Cosimo	Id.	Id.
439	Prigione Marco	N. 3 - loc. Vitaliana	Id.	Id.
440	Soc. incremento pioppicoltura	N. 1 - cascina Viscontea	Id.	Id.
441	Imp. agricola Vittoria	N. 1 - cascina Fornace	Id.	Id.
442	Gobbi ing. Giovanni	N. 1 - cascina Pistoia Inf.	Id.	Id.
443	Soc. Perlita	N. 1 - cascina Pistoia Sup.	Id.	Id.
444	Sangalli Attilio	N. 1 - cascina Todeschina Sup.	Id.	Id.
445	Croce Carlo	N. 1 - cascina Cravera	Id.	Id.
446	F.lli Ghioni	N. 1 - cascina Nerone	Id.	Id.
447	Sole - Fond. costruz. mecc.	N. 1 - via Italia	Id.	Id.
448	Az. Castello di Calogero S.	N. 1 - via Castello	Id.	Id.
449	Cozzi Chiolini	N. 1 - via V. Veneto	Id.	Id.
450	« Imm. Rondò Vigentino » amm. Guidetti Odoardo	N. 1 - V. Italia, fg. VIII, mapp. 685	Id.	Id.
451	Allento Seconda	N. 1 - podere Antoniana	Id.	Id.
452	Comune di S Cristina e Bissone	N. 2 - loc. Bissone, fg. VIII, mappale 147	Id.	Id.
453	Comune di S. Giorgio Lomellina	N. 1 - via Veneto, fg. XXII, mappale 321	S. Giorgio Lomellina	Id.
454	Maglificio S. Giorgio	N. 1 - via Mortara, fg. XIII, mappale 173	Id.	Id.
455	Vinal S.p.a.	N. 3 - loc. Fontanile, fg. I, mapp. 39-53	S. Giuletta	Id.
456	Vinal S.p.a.	N. 2 - loc. cascina Zerba e Bancole, fg. IV, mapp. 63; fg. VI, mapp. 218	Id.	Id.
457	Vinal S.p.a.	N. 5 - strada per S. Re, fg. IV, mapp. 53/63	Id.	Id.
458	Silma S.p.a.	N. 1 - via Agliarolo, fg. XVII, mapp. 72	S. Martino Siccomario	Id.
459	Ferruzzi Serafino	N. 1 - fg. XII, mapp. 98/b	Id.	Id.
460	Bianchi-Giavotti	N. 1 - fg. III, mapp. 126/b	Id.	Id.
461	Saic S.pa.	N. 1 - fg. XIII, mapp. 213/a	Id.	Id.
462	M.I.S.P.A. S.p.a.	N. 1 - fr. Madonna, fg. XVI, mappale 43	Id.	Id.
463	Galvano plastica	N. 1 - loc. Gravellone, fg. XII, mapp. 45	Id.	Id.
464	Scav S.p.a.	N. 1 -	Id.	Id.
465	Torrefazione caffè Medaglia d'Oro	N. 1 - s.s. dei Giovi	Id.	Id.
466	—	—	—	—
467	Buscaglia Pierino	N. 1 - loc. Zerbi, fg. XVI, mapp. 60	Id.	Id.
468	Mediogas S.r.l.	N. 1 - s.s. Pavia-Mortara	Id.	Id.
469	Medera	N. 1 - via Piemonte	Id.	Id.
470	Fassardi Pier Siro	N. 1 - cascina Pezzana	Id.	Id.
471	Dimas S.p.a.	N. 8 - loc. Madonna	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
472	Boselli Elisa in Migliazza	N. 1 - fg. V, mapp. 216	S. Zenone Po	La quantità di acqua che viene portata in superficie
473	Zambianchi Antonio	N. 1 - fg. II, mapp. 237	Id.	Id.
474	Cova Camillo e Figlio	N. 1 - fg. V, mapp. 116	Id.	Id.
475	Comune di Sannazzaro	N. 3 - fg. XII, mapp. 1019; fg. VIII mapp. 16; fg. XXIII, mappale 100	S. Nazzaro dè Burgondi	Id.
476	Anic S.p.a. - Raffineria del Po	N. 4 - fg. XI, mapp. 68/69, fg. X, mapp. 83	Id.	Id.
477	Bianchi e Figli	N. 1 - fg. VII, mapp. 7	Id.	Id.
478	F.lli Saracco	N. 1 - fr. Mezzano, fg. XIV, mapp 82	Id.	Id.
479	Sival S.p.a.	N. 1 - fg. VIII, mapp. 5	Id.	Id.
480	Manifattura Sannazzarese	N. 1 - cascina Gravassola, fg. XX, mapp. 80/81	Id.	Id.
481	F.lli Fuggini	N. 1 - fg. VI, mapp. 54	Id.	Id.
482	Comune di Sartirana Lomellina	N. 1 - fg. X, mapp. 365	Sartirana Lomellina	Id.
483	Giemmeci S.p.a.	N. 1 - str. prov. per Cornale	Silvano Pietra	Id.
484	Valdata S.a.s.	N. 1 - via Villani	Id.	Id.
485	Bettaglio Pietro e Figli	N. 8 - fg. VIII-10, fg. IV-52, fg. XI-97, fg. VII-66, fg. XI-105, fg XIII-56, fg. XIV-9	Id.	Id.
486	Artigo S.p.a.	N. 2 - fg. I, mapp. 21/b; fg. I, mapp. 85	Siziano	Id.
487	Comune di Siziano	N. 1 - loc. Campomorto, fg. I, mapp. 54/a	Id.	Id.
488	Marigliani Luigi e Franco	N. 1 - loc. Castellani, fg. IX, mappale 229	Sommo	Id.
489	Cafil S.p.a.	N. 1 - fg. I, mapp. 89	Spessa Po	Id.
490	Rivol	N. 3 - via Sostegno	Id.	Id.
491	Comune di Spessa Po	N. 1 - fg. III, mapp. 90	Id.	Id.
492	Sildamin S.p.a.	N. 2 - loc. Sostegno, fg. II, mappale 15	Id.	Id.
493	Fattoria Molino S.p.a.	N. 1 - loc. Sostegno, fg. II, mappale 4	Id.	Id.
494	Cantù dott. Ettore	N. 1 - loc. Valle Badia, fg. IV, mapp. 159	Stradella	Id.
495	Re Guerrino	N. 1 - fraz. Massaua, fg. III, mappale 45/b	Torre d'Isola	Id.
496	Comune di Torre d'Isola	N. 1 - loc. fr. Casottole, fg. V, mapp. 111/b	Id.	Id.
497	Mi-Plast S.p.a.	N. 1 - loc. Cassinetta	Id.	Id.
498	Traversi V.	N. 1 - loc. Cassinetta	Id.	Id.
499	S.p.a. autostrada Serravalle-Milano	N. 1 - casello autostradale Bereguardo	Id.	Id.
500	F.lli Locatelli	N. 1 - via Molino	Torrevecchia Pia	Id.
501	F.lli Cazzulani	N. 1 - via Lombardia	Id.	Id.
502	Milanesi Teresio	N. 1 - fr.ne Boschi, fg. III, mappale 20	Travaccò Siccomario	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
503	Diani Mario	N. 1 - cascina Cabianca, fg. IV, mapp. 46	Travaccò Siccomario	La quantità di acqua che viene portata in superficie
504	Campagnoni dott. Giuseppe	N. 1 - loc. tenuta Mugetti; fg. I, mapp. 180	Id.	Id.
505	Spairani Giuseppe	N. 1 - fg. IV, mapp. 76	Id.	Id.
506	Lavagnini Giuseppe	N. 1 - cascina Grigia, fg. I, mappale 136	Id.	Id.
507	Vittadini Giuseppe e Mario	N. 1 - loc. Costa Caroliana, fg. XV, mapp. 17	Id.	Id.
508	Casale Angelo	N. 1 - cascina Moranda, fg. II, mapp. 192	Id.	Id.
509	Amm. collegio Borromeo	N. 1 - loc. podere Campolungo, fg. XII, mapp. 49	Id.	Id.
510	Ghisolfi Giuseppe	N. 1 - cascina Novello, fg. XII, mapp. 60	Id.	Id.
511	Baggini Angelo e Luigi	N. 2 - cascine Casetta e Valbona, fg. XX, mapp. 99; fg. IX, mapp. 280	Id.	Id.
512	Emanueli Angelo	N. 1 - cascina Nerina, fg. II, mappale 130	Id.	Id.
513	Albani Annibale	N. 1 - loc. Valbona, fg. IX, mappale 93	Id.	Id.
514	Natale Virgilio	N. 1 - cascina Balena, fg. IV, mapp. 215	Id.	Id.
515	Diani Vittorio	N. 1 - cascina Cabianca	Id.	Id.
516	Calzat. Lomellino	N. 1 - fg. XVII, mapp. 364	Tromello	Id.
517	Rip. Baltimora S.p.a.	N. 2 - str. per Garlasco	Id.	Id.
518	Riseria Eurico S.r.l.	N. 1 - fg. XVIII, mapp. 904	Id.	Id.
519	Scevola Giorgio	N. 1 - cascina Barella di Battuda	Trovo	Id.
520	F.lli Bariani	N. 1 - cascina Ferzà, fg. IV, mappale 84	Val di Nizza	Id.
521	Savic	N. 1 - fg. XXV, mapp. 247	Valle Lomellina	Id.
522	Sif S.p.a.	N. 1 - fg. XXVIII, mapp. 85	Id.	Id.
523	Cons. Roggia di Valle	N. 3 - fg. XVII, mapp. 50; fg. XXV, mapp. 119; fg. XXV, mapp. 75	Id.	Id.
524	Draghi Aurelio	N. 1 - fg. XXXVII, mapp. 274	Varzi	Id.
525	Plasveroil Gatti Avaristo	N. 1 - fg. III, mapp. 235/b	Vellezzo Bellini	Id.
526	Elba S.p.a.	N. 1 - fg. III, mapp. 253	Id.	Id.
527	S.p.a. Lombardini ITF	N. 1 - fg. VI, mapp. 5	Vidigulfo	Id.
528	Comune di Vidigulfo	N. 2 - fg. III, mapp. 277-76	Id.	Id.
529	Pozzi Giuseppe	N. 1 - loc. Becchignana	Id.	Id.
530	Rovelli e Goggi	N. 1 - fg. II, mapp. 15	Id.	Id.
531	Atlas S.p.a.	N. 1 - via Canalotto	Vigevano	Id.
532	Comune di Vigevano	N. 14 - parco Robinson, corso Genova, corso Novara Campo Sportivo, ecc.	Id.	Id.
533	Conceria ILP S.p.a.	N. 1 - fg. XIII, mapp. 82	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
534	Cartiera di Vigevano	N. 1 - fg. XXXVI, mapp. 1148	Vigevano	La quantità di acqua che viene portata in superficie
535	U.R.S.U.S. gomma S.p.a.	N. 5 - via S. Giacomo, via S. Maria	Id.	Id.
536	Nova Lux S.a.s.	N. 1 - fg. XVII, mapp. 4	Id.	Id.
537	Mainardi S.p.a.	N. 1 - corso Novara	Id.	Id.
538	Auxilia S.p.a.	N. 1 - viale Agricoltura	Id.	Id.
539	Berflex S.p.a.	N. 1 - corso Torino	Id.	Id.
540	Bonomi Alfredo	N. 1 - fg. L, mapp. 5	Id.	Id.
541	Cacciola Carlo	N. 1 - fg. XXXVI, mapp. 1420	Id.	Id.
542	Cartiera Crespi S.p.a.	N. 1 - via Oberdan	Id.	Id.
543	Bruggi cost. meccaniche	N. 1 - fg. LIII, mapp. 224	Id.	Id.
544	Ospedale civile	N. 1 - loc. Ospedale	Id.	Id.
545	Record S.p.a.	N. 1 - fg. VI, mapp. 86-55	Id.	Id.
546	Natale Luigi e Mario	N. 1 - fg. XXXVIII, mapp. 56	Id.	Id.
547	Ferrari Ginevra	N. 1 - loc. Castagneto, fg. LXVIII mapp. 15	Id.	Id.
548	F.lli Bocca soc.	N. 1 - fg. XIII, mapp. 40/a	Id.	Id.
549	P/M/B S.p.a.	N. 2 - fg. 49, mapp. 87	Id.	Id.
550	ENEL	N. 1 - fg. 65, mapp. 25	Id.	Id.
551	Tescione Angelo e Magnani Antonio	N. 4 - fg. LXV, mapp. 84/a 142-160-147	Id.	Id.
552	Maraschi Margherita	N. 1 - via S. Marco	Id.	Id.
553	Salgo S.p.a.	N. 1 - viale Industria	Id.	Id.
554	Gomma Fontana	N. 1 - fg. XVII, mapp. 579	Id.	Id.
555	Imp. F.lli Bocca	N. 2 - fg. XIII, mapp. 40/b 41	Id.	Id.
556	Lavatintor « La Bolognese »	N. 1 - fg. LXVIII, mapp. 435	Id.	Id.
557	Az. serv. municipalizzati di Vigevano	N. 7 - via Fogazzaro, viale dei Mille, via Arona, ecc.	Id.	Id.
558	Off. « Bruggi » S.p.a.	N. 1 - fg. LIII, mapp. 223	Id.	Id.
559	Manifattura Rondò	N. 2 - via Manara Negroni	Id.	Id.
560	Molina Giuseppe e Bianchi Carlo	N. 1 - fg. LIII, mapp. 162	Id.	Id.
561	Peuge gomma S.p.a.	N. 1 - fg. LXV, mapp. 109-110	Id.	Id.
562	Italpan S.p.a.	N. 1 - via Tortona	Id.	Id.
563	Fiscagomma S.p.a.	N. 1 - via Biffignanti	Id.	Id.
564	Amoruso Antonio	N. 1 - fg. LIII, mapp. 376	Id.	Id.
565	Prodotti Alfa S.p.a.	N. 1 - via Caramuel	Id.	Id.
566	Masini Elio	N. 3 - via Cararola	Id.	Id.
567	Ind. chimiche Giardini	N. 1 - fg. XXIX, mapp. 197	Id.	Id.
568	Norica S.p.a.	N. 1 - fg. XXI, mapp. 190	Id.	Id.
569	Ilga gomma S.r.l.	N. 1 - fg. XXXIII, mapp. 76/d	Id.	Id.
570	Sedula S.p.a.	N. 1 - corso Novara	Id.	Id.
571	Alsa italiana	N. 1 - fg. XXXVI, mapp. 1697	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
572	Ivccss S.p.a.	N. 2 - fg. LXX, mapp. 122/b, f.ne Sforzesca	Vigevano	La quantità di acqua che viene portata in superficie
573	Manifattura Magni	N. 1 - viale Industria	Id.	Id.
574	Moraschi Bruno	N. 1 - viale Industria	Id.	Id.
575	Cascami seta 1872 S.p.a.	N. 1 - viale della Libertà	Id.	Id.
576	Santieri Vittorio e C	N. 1 - via Novara	Id.	Id.
577	Allevamento suini di Viotti Ferdinando	N. 1 - via Fogliano Inf.	Id.	Id.
578	Silp. S.r.l.	N. 1 - via Puccini	Id.	Id.
579	Fimac - Off. mecc.	N. 1 - via Bellini	Id.	Id.
580	Crom Metal	N. 1 - via Bersaglio	Id.	Id.
581	Calzaturificio URSUS	N. 1 - via Mulini	Id.	Id.
582	Simac	N. 1 - corso Milano	Id.	Id.
583	Cantone Maria	N. 1 - via Bercleda	Id.	Id.
584	Cetis S.p.a.	N. 1 - via Ceresio	Id.	Id.
585	Comune di villa Biscossi	N. 1 - via Roma	Villa Biscossi	Id.
586	Wessanen Italia-S.p.a.	N. 2 - fg. V, mapp. 62-63 64	Villanova d'Ardenghi	Id.
587	John Ver's porcellane artistiche	N. 1 - fg. VI, mapp. 36	Id.	Id.
588	Comune di Villanova d'Ardenghi	N. 1 - fg. II, mapp. 368	Id.	Id.
589	Prosintex S.p.a.	N. 2 - loc. Tombone	Villanterio	Id.
590	Intropido Soda S.p.a.	N. 1 - fg. VII, mapp. 11	Id.	Id.
591	Rastelli Adriano	N. 1 - fg. VII, mapp. 277	Id.	Id.
592	Dinosio	N. 1 - loc. Tombone, fg. VI, mappale 88	Id.	Id.
593	S. Giorgio	N. 1 - str. Castellera, Villanterio, fg. XIII, mapp. 50	Id.	Id.
594	Spaghi Romano	N. 1 - loc. Castellera	Id.	Id.
595	Caseificio Concaro S.p.a.	N. 1 - fg. VII, mapp. 33	Id.	Id.
596	Comune di Vistarino	N. 1 - fg. II, mapp. 236	Vistarino	Id.
597	Sacchi Giovanni e Zucchella Angela	N. 1 - loc. Campoferro, fg. XX, mapp. 189	Voghera	Id.
598	Cagnoni Giovanni	N. 1 - loc. Oriolo, fg. XXXIII, mapp. 253	Id.	Id.
599	Morini Giuseppe	N. 1 - fg. XVII, mapp. 110	Id.	Id.
600	De Stefanis Zelaschi	N. 1 - c.na Ufficiale, fg. XXV, mapp. 91	Id.	Id.
601	Goggi Francesco	N. 1 - c.na Granella, fg. XXXV mapp. 109	Id.	Id.
602	Moroni Pietro	N. 1 - loc. Fornace Vecchia, fg. XLVI, mapp. 92	Id.	Id.
603	Guerra Frattini Gemma	N. 1 - loc. La Fara, fg. LIX, mappale 86	Id.	Id.
604	De Stefanis Ettore	N. 3 - loc. Torremenapace, fg. IV mapp. I; fg. VI, mapp. 64/b	Id.	Id.
605	Morini Alberto	N. 1 - fg. XVII, mapp. 133	Id.	Id.
606	Morini Achille	N. 1 - fg. XVII, mapp. 19	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
607	Moriai Mario	N. 1 - fg. XXIII, mapp. 127	Voghera	La quantità di acqua che viene portata in superficie
608	Api Menini S.p.a.	N. 1 - fg. XLV, mapp. 842	Id.	Id.
609	Bustese industrie riunite S.p.a.	N. 1 - fg. XLIV, mapp. 19	Id.	Id.
610	Cartorre S.p.a.	N. 3 - fg. III, mapp. 15-16/a	Id.	Id.
611	Cartiera Padana Sp.a.	N. 3 - fg. LVII, mapp. 63-64-119	Id.	Id.
612	Centro produttori latte	N. 1 - fg. XLVII, mapp. 44	Id.	Id.
613	Crown Cork Company S.p.a.	N. 1 - fg. XLVIII, mapp. 144	Id.	Id.
614	Grove Italia S.p.a.	N. 1 - fg. IXL, mapp. 17	Id.	Id.
615	Ila Pedretti (già Lador S.p.a.)	N. 1 - fg. XXIII, mapp. 1/g	Id.	Id.
616	Maretti strade S.r.l	N. 1 - fg. LXII, mapp. 176	Id.	Id.
617	Matti e C. calcestruzzi	N. 1 - loc. Forno, fg. XXXIII, mapp. 329	Id.	Id.
618	Piberplast S.n.c.	N. 2 - fg. LVII, mapp. 44-45	Id.	Id.
619	Balma Capoduri e C.	N. 1 - str. dell'Olmo, fg. XXXIII, mapp. 10/a	Id.	Id.
620	Schweppes Italia S.p.a.	N. 1 - fg. XXXIV, mapp. 94	Id.	Id.
621	Pagano Oclano	N. 1 - c.na Varni, fg. LII, mappale 22	Id.	Id.
622	Servetti R. e C.	N. 1 - fg. XLVI, mapp. 169	Id.	Id.
623	FF/SS officina grandi riparazioni	N. 1 - fg. LII, mapp. 70	Id.	Id.
624	F.lli Villani	N. 1 - c.na Arcone, fg. LVII, mapp. 57	Id.	Id.
625	Frascaroli Pietro	N. 1 - loc. Pignolo, fg. LXVI, mapp. 29	Id.	Id.
626	Schinelli Giovanni	N. 1 - fg. LV, mapp. 57/b	Id.	Id.
627	Giglio Luigi, Berri Maria	N. 1 - fg. XXXI mapp. 47	Id.	Id.
628	Merlini Renzo e Angelo	N. 1 - fg. XXXV, mapp. 118	Id.	Id.
629	Bongiorni Quinto	N. 1 - loc. Castellina, fg. LVI, mapp. 31	Id.	Id.
630	Comune di Voghera	N. 3 - fg. LII, mapp. 528; fg. LXII, mapp. 150/d; fg. LX, mapp. 57	Id.	Id.
631	Stringa F. e Corti M.	N. 1 - c.na Cornaggia, fg. XXII, mapp. 49	Id.	Id.
632	Barbieri Mario	N. 1 - fg. XXI, mapp. 71	Id.	Id.
633	Rampini Carlo	N. 1 - fg. L, mapp. 17	Id.	Id.
634	Comune di Voghera	N. 2 - fg. LXIII, mapp. 37/c; fg LX, mapp. 594	Id.	Id.
635	Sgarampi Elio	N. 4 - fg. XXVII, mapp. 2-4-8-9	Id.	Id.
636	Curone Pietro	N. 1 - fg. XXVI, mapp. 44	Id.	Id.
637	Masiero Ugo	N. 1 - fg. XV, mapp. 409	Id.	Id.

Numero d'ordine	Ditta proprietaria	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
638	Ospedale civile Voghera	N. 1 - c.na Grossa - fg. XXVII, mapp. 43	Voghera	La quantità di acqua che viene portata in superficie
639	F.lli Remersaro	N. 1 - loc. Medassino, fg. XLVII, mapp. 131	Id.	Id.
640	Bellinzona Guido	N. 1 - c.na Nova di Oriolo, fg. XXIII, mapp. 49	Id.	Id.
641	Comune di Voghera	N. 1 - fg. LIX, mapp. 307	Id.	Id.
642	Goglio Luigi	N. 1 - fg. III, mapp. 41/a	Zeccone	Id.
643	Silpat S.p.a.	N. 1 - provinciale per Alessandria	Zeme	Id.
644	Malinverni A. e Mangiarotti E.	N. 1 - fg. III, mapp. 25	Zerbo	Id.
645	Comune di Zerbo	N. 1 - piazza Trieste	Id.	Id.
646	Scevola Giuseppino	N. 1 - Molino Limido	Zerbolò	Id.
647	Lodigiani Innocente	N. 1 - fg. VIII, mapp. 459	Zinasco	Id.
648	Chiappedi Cesare e Paolo	N. 1 - fg. XXII, mapp. 5	Id.	Id.
649	Chiappedi Vittorio e Antonio	N. 1 - fg. XXII, mapp. 8	Id.	Id.
650	Negri Giuseppe	N. 1 - fg. XXII, mapp. 6	Id.	Id.
651	Coop. aziende agricole riunite	N. 1 - loc. « La Madonnina »	Id.	Id.
652	Bressani Luigi	N. 3 - fg. XXV, mapp. 7/c-31-40	Id.	Id.

Visto, *Il Ministro dei lavori pubblici*
FERRI

89A5851

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 1989.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento del tribunale e della pretura di Foggia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 7263 e n. 7293 in data 17 e 18 novembre 1989 del presidente della corte di appello di Bari dalle quali risulta che il tribunale di Foggia, l'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso detto tribunale e la pretura di Foggia non sono stati in grado di funzionare nei giorni dal 19 ottobre al 3 novembre 1989 a causa del trasferimento degli uffici;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Foggia, dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso detto tribunale e della pretura di Foggia nei giorni dal 19 ottobre al 3 novembre 1989, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopraspecificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A5853

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1989.

Rideterminazione e ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune, per l'anno 1989, di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40;

Visto il proprio decreto n. 119049 del 23 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1989, con il quale, tra l'altro, è stato ripartito il fondo comune per l'anno 1989 nell'importo provvisorio di lire 6.206 miliardi, accantonando la somma di lire 195 miliardi in attesa di conoscere da parte delle regioni interessate la rendicontazione degli oneri sostenuti nell'anno 1988 di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 16 maggio 1984, n. 138;

Considerato che le regioni a statuto ordinario interessate hanno completato la rendicontazione dei predetti oneri, di cui alla citata legge n. 138/1984, dalle stesse sostenuti per l'anno 1988, per l'importo complessivo di L. 207.986.472.181, e che pertanto si rende necessario procedere, tra l'altro, alla rideterminazione delle quote da attribuire in favore delle regioni quale fondo comune per l'anno 1989 per l'intero importo di lire 6.401 miliardi, così come previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 40;

Visto l'unito prospetto dal quale risulta la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo di lire 6.401 miliardi quale fondo comune per l'anno 1989 determinato in proporzione delle quote complessivamente attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 40/1989, nonché degli importi di L. 5.869.228.018.000 e di L. 1.613.557.009.000 quali, rispettivamente, fondo comune per l'anno 1989 al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e saldo ancora da corrispondere alle regioni a statuto ordinario per il corrente anno 1989 a valere sulle quote nette di fondo comune così determinato;

Visti i propri decreti n. 104266 del 23 gennaio 1989, n. 119049 del 23 marzo 1989 e n. 153112 del 17 luglio 1989, tutti registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati assunti impegni a carico del capitolo 5926 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1989 per complessive L. 5.674.228.018.000 e pagamenti per complessive L. 4.255.671.009.000, compresi quelli disposti con decreto autorizzativo n. 133301 del 2 maggio scorso;

Ritenuto che sia necessario provvedere all'assunzione dell'impegno del residuo importo di lire 195 miliardi nonché alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 1.613.557.009.000 quale quarta trimestralità a saldo del fondo comune alle stesse spettanti per l'anno 1989, così come evidenziato alla col. 8 del predetto prospetto;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito prospetto che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene definitivamente assegnato il fondo comune per l'anno 1989 nella misura indicata alla col. 4 del prospetto di cui all'art. 1.

Art. 3.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 dell'importo di L. 195.000.000.000.

Art. 4.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di lire 1.613.557.009.000 in favore delle regioni a statuto ordinario secondo la ripartizione di cui alla col. 8 del prospetto di cui all'art. 1, quale quarta trimestralità a saldo del fondo comune alle stesse spettanti per l'anno 1989, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi intrattenuti dalle stesse regioni a statuto ordinario presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 1.613.557.009.000 graverà sul cap. 5926 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 216

RIDETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE REGIONALE PER L'ANNO 1989
(Art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40)

N.	Regioni	Attribuzione somme anno 1988			Fondo 1989 (*) (quota lorda)	Recupero fondo nazionale trasp.	Quota annuale netta	Pagamenti già effettuati (1°, 2° e 3° tr.)	Saldo da corrispondere
		Col. 10 D.M. n. 119049 (1)	Occupaz. giovan. (Art. 7, comma 1 lett. c) Legge n. 138/84 (2)	Totale	(4)	(5)	(6) = (4-5)	(7)	(8) = (6-7)
1	Piemonte	510.1,18.119.500		510.118.119.500	521.459.308.000	44.941.023.426	476.518.284.574	358.501.656.000	118.016.628.574
2	Lombardia	902.431.789.000	7.933.414.536	910.365.203.536	930.604.885.000	139.590.000.000	791.014.885.000	589.147.662.000	201.867.223.000
3	Veneto	478.281.989.500	2.275.616.100	480.557.605.600	491.241.590.000	36.700.000.000	454.541.590.000	340.205.022.000	114.336.568.000
4	Liguria	196.127.135.500	4.510.972.162	200.638.107.662	205.098.781.000	9.842.000.000	195.256.781.000	143.412.057.000	51.844.724.000
5	Emilia-Romagna	480.038.989.000		480.038.989.000	490.711.443.000	21.300.000.000	469.411.443.000	353.105.904.000	116.305.539.000
6	Toscana	422.436.507.500		422.436.507.500	431.828.314.000	44.619.258.075	387.209.055.925	291.328.443.000	95.880.612.925
7	Umbria	140.518.169.500	1.921.635.750	142.439.805.250	145.606.585.000	1.982.682.950	143.623.902.050	106.551.255.000	37.072.647.050
8	Marche	211.560.655.000	2.552.359.190	214.113.014.190	218.873.269.000	20.635.540.792	198.237.728.208	147.183.057.000	51.054.671.208
9	Lazio	525.705.646.000	33.976.768.745	559.682.414.745	572.125.541.000	1:800.000.000	570.325.541.000	402.841.989.000	167.483.552.000
10	Abruzzo	199.416.595.000	17.624.987.494	217.041.582.494	221.866.946.000	16.283.087.366	205.583.858.634	141.110.361.000	64.473.497.634
11	Molise	70.109.599.000	6.116.593.669	76.226.192.669	77.920.878.000	5.291.000.000	72.629.878.000	49.935.960.000	22.693.918.000
12	Campania	834.805.817.500	23.707.248.002	858.513.065.502	877.599.944.000	104.545.491.000	773.054.453.000	563.436.408.000	209.618.045.000
13	Puglia	573.334.496.500	62.324.520.000	635.659.016.500	649.791.293.000	54.081.728.096	595.709.564.904	400.250.421.000	195.459.143.904
14	Basilicata	136.242.796.500	8.929.480.956	145.172.277.456	148.399.807.000	12.760.170.295	135.639.636.705	95.180.994.000	40.458.642.705
15	Calabria	372.670.279.000	36.112.875.577	408.783.154.577	417.871.416.000	17.400.000.000	400.471.416.000	273.479.820.000	126.991.596.000
		6.053.798.584.000	207.986.472.181	6.261.785.056.181	6.401.000.000.000	531.771.982.000	5.869.228.018.000	4.255.671.009.000	1.613.557.009.000

(*) Coefficiente 1.0222325

89A5857

DECRETO 5 dicembre 1989.

Abilitazione della filiale italiana della Citibank N. A. a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti;

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore delle infrastruttute e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 18 agosto 1989, con la quale la Citibank N. A. ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La filiale italiana della Citibank N. A. è abilitata a contrarre prestiti con la B.E.I.:

a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza dell'ex Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni;

b) ai sensi del'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario.

Art. 2.

L'utilizzo dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 dovrà avvenire nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dello stesso istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5860

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 27 ottobre 1989: ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Massa, per l'adesione ad uno sciopero, indetto su scala provinciale, del cassiere reggente il S.A.C. e di una parte del personale in servizio presso i menzionati uffici;

in data 31 ottobre e 2 novembre 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Calabria, per le precarie condizioni igienico-sanitarie e per la derattizzazione e disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 3 e 4 novembre 1989: ufficio del registro di Marsala, per la disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 10 novembre 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Taranto, per l'adesione ad uno sciopero, indetto, su scala provinciale, dalle confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., del titolare del S.A.C. del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, conservatoria dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 27 OTTOBRE 1989

Regione Toscana:
ufficio del registro di Massa;
conservatoria dei registri immobiliari di Massa.

IN DATA 31 OTTOBRE E 2 NOVEMBRE 1989

Regione Calabria:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Calabria.

IN DATA 3 E 4 NOVEMBRE 1989

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Marsala.

IN DATA 10 NOVEMBRE 1989

Regione Puglia:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5856

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 novembre 1989.

Rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di Teramo dell'unità sanitaria locale n. 14.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 14 di Teramo, in data 27 gennaio 1988, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 13 ottobre 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 settembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Teramo è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione di oculistica dell'ospedale civile di Teramo.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

De Julis dott.ssa Gabriella, primario f.f. della divisione di oculistica dell'ospedale civile di Teramo;

Barnabei dott. Alfredo, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale civile di Teramo;

Nitrini dott. Paolo, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale civile di Teramo;

Di Nardo dott.ssa M. Concetta, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale civile di Teramo;

Trequattrini dott.ssa M. Berarda, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale civile di Teramo;

Filograna dott. Giorgio, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale civile di Teramo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 14 di Teramo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5854

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 dicembre 1989.

Revisione generale dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), nel testo modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1987), che stabilisce quali siano le categorie di veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1988), con il quale è stata disposta per il 1989 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1978 e non revisionate da oltre un quinquennio nonché dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate immatricolati entro il 1983 e non revisionati da oltre un quadriennio;

Considerata l'opportunità di proseguire negli interventi di controllo tecnico del parco di veicoli a motore e rimorchi da più tempo non sottoposti a visita e prova di revisione, nella previsione del recepimento, nei termini stabiliti dal Consiglio delle comunità europee, della direttiva n. 88/449/CEE del 26 luglio 1988 che modifica la precedente direttiva n. 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

è disposta per il 1990 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

autovetture ad uso privato, non comprese nell'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 citato nelle premesse, immatricolate per la prima volta con targa

civile italiana entro il 31 dicembre 1979, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione nel 1990 o nel quadriennio precedente;

autocarri ed autoveicoli per trasporto specifico di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1984, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione nel 1990 o nel triennio precedente.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del già citato decreto ministeriale 29 gennaio 1981.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1990 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 3.

Per i veicoli non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 del testo unico citato nelle premesse.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.

Qualora, presentata la domanda di revisione nel termine stabilito, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per pure necessità operative prenoti la visita e prova annotando sul documento di circolazione che sia stato esibito, una data di presentazione del veicolo successiva alla scadenza del termine previsto, il veicolo può continuare a circolare fino alla suddetta data relativa a tale prenotazione annotata, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali successive prenotazioni potranno essere annotate sul modulo di registrazione della domanda, ma non anche sul documento di circolazione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata, con le ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Roma, addì 16 dicembre 1989

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Per il testo dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (codice della strada) si veda nella nota all'art. 3.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 1 e 2 del D.M. 29 gennaio 1981 è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dal 1981, è disposta la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

con esclusione di quei veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno solare in corso o nell'ultimo bimestre dell'anno precedente, nonché di quelli che nel medesimo periodo siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del codice stradale».

«Art. 2. — La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati nel precedente art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi numerati nella tabella II allegata al presente decreto, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo».

Nota all'art. 2:

Gli articoli 59, 66 e 67 del testo unico delle norme della disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, prevedono il rinnovo dell'immatricolazione rispettivamente nei casi di trasferimento di proprietà o di residenza in un comune di altra provincia, di deterioramento della targa e di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980, è il seguente:

«Art. 55. — *Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.*

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.

Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione, è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa».

A norma dell'art. 1 della legge n. 317/1967 non costituiscono più reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni di talune norme del testo unico sulla circolazione stradale (fra le quali il soprariportato art. 55), quando in esse sia prevista, come nel predetto articolo, soltanto l'ammenda. La legge n. 317/1967 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la quale, con l'art. 32, ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria. Per effetto dell'art. 114 della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, la misura minima e massima della sanzione indicata nell'art. 55 soprariportato è moltiplicata per cinque.

89A5855

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 novembre 1989.

Proroga della scadenza delle rate di operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Toscana, colpite dalla siccità dell'annata agraria 1988-89.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 1073 del 23 giugno 1989 e n. 1652 del 2 ottobre 1989, con i quali è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatesi nell'annata agraria 1988-89 nell'intero territorio della provincia di Grosseto; nel territorio dei comuni di Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo, Pienza, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena e Trequanda della provincia di Siena e nel territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo e Suvereto della provincia di Livorno;

Vista la nota in data 27 ottobre 1989, n. VI/20283/60-4-13, con la quale la regione Toscana chiede, tra l'altro che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità, ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici, sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

89A5861

DECRETO 16 novembre 1989.

Proroga della scadenza delle rate di operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Sicilia, colpite dalle grandinate verificatesi nei mesi di gennaio, febbraio e aprile 1989.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1515 del 15 settembre 1989 con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi nei mesi di gennaio, febbraio e aprile 1989 nel territorio dei comuni di Monreale e Camporeale della provincia di Palermo; nel territorio dei comuni di Francofonte, Lentini, Carlentini e Buccheri della provincia di Siracusa e nel territorio dei comuni di Calatafimi e Castellammare del Golfo in provincia di Trapani;

Viste le note in data 15 giugno 1989, n. 1975 e del 21 luglio 1989, n. 2285, con le quali la regione Sicilia chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle grandinate;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalle grandinate, ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici, sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

89A5862

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, che per l'Università di Bologna prevede, fra l'altro, con sede a Forlì l'istituzione di una Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, relativo all'istituzione presso l'Università di Trieste della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione in data 4 luglio 1989 e 3 ottobre 1989, del senato accademico in data 11 luglio 1989 e 19 ottobre 1989 che hanno approvato l'istituzione della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori presso l'Università di Bologna, con sede in Forlì, nonché la conseguente modifica di statuto;

Vista la nota n. 656 del 16 settembre 1989 del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 681 del 13 luglio 1989 è annullato.

Art. 2.

Allo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, sono apportate le ulteriori seguenti modifiche:

All'art. 2, dopo l'elenco delle facoltà, è aggiunto:

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori (con sede in Forlì).

Dopo l'art. 194, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento degli studi della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori come di seguito riportato:

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori

Art. 195. — Nell'Università degli studi di Bologna è istituita con sede in Forlì una Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, con effetto dall'entrata in vigore del relativo decreto rettorale.

La Scuola si propone di fornire la preparazione tecnica e scientifica necessaria a coloro che intendono dedicarsi all'esercizio della professione di interprete e di traduttore.

L'ammissione come allievi alla scuola è subordinata all'esito positivo di un esame di ammissione, di cui ai successivi articoli 202 e 205, bandito annualmente per un numero di posti fissato di anno in anno dal consiglio della scuola.

Gli iscritti alla scuola sono studenti universitari a tutti gli effetti.

Art. 196. — La Scuola superiore di lingue moderne per interpeti e traduttori dell'Università degli studi di Bologna gode di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal decreto rettorale istitutivo e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche.

Art. 197. — Gli organi di direzione della Scuola sono:

1) il comitato direttivo;
2) il direttore;
3) il consiglio della scuola superiore.

Art. 198. — Il comitato direttivo dura in carica un triennio ed è composto:

1) dal rettore dell'Università di Bologna che lo presiede;

2) dal direttore della Scuola superiore, con funzione di vice presidente;

3) da due rappresentanti designati dal consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna;

4) da due rappresentanti dei docenti della Scuola superiore eletti dal consiglio della scuola;

5) da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della scuola;

6) da due rappresentanti del personale non docente eletti dal personale non docente assegnato alla scuola;

7) dal direttore amministrativo della scuola che svolge le funzioni di segretario.

Il comitato direttivo sovrintende alla gestione speciale della scuola e predispone il bilancio e il conto consuntivo annuale della scuola superiore che anno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna e costituiscono parte integrante del bilancio e del conto consuntivo dell'Università stessa.

Le rappresentanze, di cui ai punti 4), 5) e 6), saranno elette dalle corrispondenti categorie secondo le modalità fissate dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive norme integrative e modificative.

Art. 199. — In conformità di quanto disposto dall'art. 16 della legge 11 luglio 1980, n. 382, il direttore della scuola è un professore ordinario della scuola stessa eletto dal consiglio della scuola e dura in carica un triennio.

Il direttore della scuola sovrintende allo svolgimento delle attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dal decreto rettorale istitutivo, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università, nonché le altre attribuzioni previste dall'ordinamento universitario per i presidi di facoltà.

Art. 200. — Il consiglio della scuola svolge le funzioni di consiglio di facoltà ed è composto dal direttore che lo presiede, dai professori di ruolo della scuola e dalle varie rappresentanze nelle proporzioni e secondo le modalità di partecipazione stabilite dalla legge in materia di consiglio di facoltà.

Art. 201. — L'insegnamento ufficiale è impartito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia.

I ricercatori e i lettori svolgono le attività loro assegnate dagli articoli 32 e 28 della legge n. 382, 11 luglio 1980, e successive modifiche.

Art. 202. — La scuola rilascia i seguenti titoli: diploma per traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere alla fine del secondo anno; diploma di laurea per interprete o traduttore dopo quattro anni.

Al primo anno della scuola possono iscriversi coloro che siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari, previo superamento di un esame di ammissione di cui al precedente art. 195 e al seguente art. 205.

Al termine del primo biennio gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma.

Al terzo anno potranno iscriversi coloro che abbiano conseguito il diploma di interprete e traduttore e corrispondente in lingue estere presso la scuola stessa. Prima dell'iscrizione al terzo anno, indirizzo interpreti, gli allievi frequenteranno un breve seminario e sosterranno un colloquio di orientamento attitudinale.

Coloro che abbiano titolo all'iscrizione al terzo anno di una corrispondente facoltà, potranno iscriversi al terzo anno della Scuola superiore previo superamento di un esame di concorso e per il numero di posti a tal fine stabilito annualmente dal consiglio della scuola.

Le prove per l'esame di concorso dovranno consentire l'accertamento della conoscenza della prima e seconda lingua straniera nonché delle attitudini per la traduzione o per l'interpretazione e consisteranno in prove scritte:

un dettato nella prima lingua straniera;

un dettato nella seconda lingua straniera;

una traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera;

una traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera;

una traduzione in italiano dalla prima lingua straniera;

una traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera;

una composizione nella prima lingua straniera su un tema assegnato;

una composizione nella seconda lingua straniera su un tema assegnato.

Le prove orali consisteranno nella discussione delle prove scritte e in una prova di cultura generale.

L'iscrizione ad anni successivi al primo potrà essere concessa solo a studenti provenienti da identica scuola di altra università, o, a studenti che abbiano titolo alla iscrizione al terzo anno di una corrispondente facoltà, previo superamento dell'esame concorso e per il numero dei posti stabilito.

Art. 203. — La scuola ha, nel secondo biennio, due indirizzi:

1) indirizzo per traduttori;

2) indirizzo per interpreti.

Entro il 31 luglio il consiglio della scuola può concedere agli studenti del terzo anno di cambiare l'indirizzo prescelto, esonerandoli dall'obbligo della frequenza ed indicando quali esami mancanti devono essere sostenuti per ottenere l'iscrizione al quarto anno.

Art. 204. — Al momento della prima applicazione del decreto rettorale istitutivo, le lingue curricolari come «prima lingua straniera» saranno il francese, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, il russo e l'italiano per stranieri, le lingue curricolari come «seconda lingua straniera» saranno le stesse più il cinese e l'arabo.

Per ogni corso gli studenti seguono una «prima», una «seconda», ed eventualmente una terza lingua straniera, scelta fra le «seconde lingue straniere».

Art. 205. — Tutti i corsi della scuola possono essere frequentati da coloro che abbiano superato l'esame di ammissione (art. 195) o di concorso (art. 202) e siano in regola con il pagamento delle tasse.

Con l'esame di ammissione i candidati devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua prescelta come «prima lingua straniera».

L'esame di ammissione comprende un dettato nella prima lingua straniera, una traduzione dalla prima lingua straniera in italiano ed una traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera.

I candidati devono ottenere un giudizio positivo in tutte le tre prove d'esame e, eventualmente, potranno ripetere l'esame di ammissione negli anni successivi.

Gli studenti stranieri, che intendano iscriversi al corso di italiano «prima» lingua, devono scegliere tra il francese, l'inglese o il tedesco la lingua base per l'intero corso di studio.

L'esame di ammissione e quello di concorso, di cui all'art. 202, hanno luogo in un'unica sessione autunnale ed i risultati vengono esposti all'albo della scuola. Gli esami non costituiscono titolo di studio e non danno diritto ad attestazioni di alcun genere.

I candidati dichiarati idonei in base all'esame di ammissione o di concorso, possono immatricolarsi anche nell'anno accademico successivo.

Art. 206. — L'insegnamento è svolto in corsi ufficiali di lezioni, esercitazioni e seminari. Durante il terzo e quarto anno di corso possono essere organizzate speciali esercitazioni pubbliche per gli allievi interpreti, con il consenso e sotto il controllo del consiglio della scuola, in occasione di congressi internazionali in Italia o all'estero.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria ed è comprovata dalle attestazioni dei docenti sul libretto d'iscrizione.

Lo studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia non è ammesso al rispettivo esame.

Gli insegnamenti sono articolati in corsi annuali e semestrali.

Art. 207. — Per ogni anno di corso è previsto il seguente piano di studi obbligatorio:

1° Anno:

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 1 (annuale);

2) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera - 1 (annuale);

3) traduzione in italiano dalla prima lingua straniera - 1 (annuale);

4) lingua, civiltà e istituzioni del Paese (prima lingua straniera) - 1 (annuale);

5) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 1 (annuale);

6) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera - 1 (annuale);

7) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera - 1 (annuale);

8) lingua madre di iscrizione - 1 (annuale);

9) tecnica e corrispondenza commerciale nella prima lingua straniera (annuale);

10) linguistica generale ed applicata - 1 (annuale: 2 semestri);

11) insegnamento opzionale - 1 - scelto fra i complementari attivati (semestrale).

2° Anno:

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 2 (annuale);

2) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera - 2 (annuale);

3) traduzione in italiano dalla prima lingua straniera - 2 (annuale);

4) linguistica generale ed applicata - 2 (annuale: 2 semestri);

5) lingua, civiltà e istituzioni del Paese (prima lingua straniera) - 2 (annuale);

6) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 2 (annuale);

7) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera - 2 (annuale);

8) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera - 2 (annuale);

9) lingua madre d'iscrizione - 2 (annuale);

10) geografia politica ed economica (annuale);

11) insegnamento opzionale - 2 - scelto fra i complementari attivati (semestrale).

3° Anno - indirizzo interpreti:

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 3 (annuale);

2) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 3 (annuale);

3) interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera - 1 (annuale);

4) interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera - 1 (annuale);

5) interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera - 1 (annuale);

6) interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera - 1 (annuale);

7) interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera - 1 (annuale);

8) interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera - 1 (annuale);

9) letteratura della lingua madre d'iscrizione - 1 (annuale);

10) organizzazioni internazionali (annuale);

11) insegnamento opzionale - 3 - scelto tra i complementari attivati (semestrale).

4° *Anno* - indirizzo interpreti:

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 4 (annuale);

2) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 4 (annuale);

3) interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera - 2 (annuale);

4) interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera - 2 (annuale);

5) interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera - 2 (annuale);

6) interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera - 2 (annuale);

7) interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera - 2 (annuale);

8) interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera - 2 (annuale);

9) letteratura della lingua madre d'iscrizione - 2 (annuale);

10) insegnamento opzionale - 4 - scelto tra i complementari attivati (semestrale).

3° *Anno* - indirizzo traduttori:

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 3 (annuale);

2) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 3 (annuale);

3) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata - 1 (annuale);

4) traduzione in italiano dalla prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata - 1 (annuale);

5) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera - 3 (annuale);

6) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera - 3 (annuale);

7) letteratura della prima lingua straniera - 1 (annuale);

8) letteratura della seconda lingua straniera - 1 (annuale);

9) letteratura della lingua madre d'iscrizione - 1 (annuale);

10) organizzazioni internazionali (annuale);

11) insegnamento opzionale - 3 - scelto tra i complementari attivati - (semestrale).

4° *Anno* - indirizzo traduttori:

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 4 (annuale);

2) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 4 (annuale);

3) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata - 2 (annuale);

4) traduzione in italiano della prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata - 2 (annuale);

5) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera - 4 (annuale);

6) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera - 4 (annuale);

7) letteratura della prima lingua straniera - 2 (annuale);

8) letteratura della seconda lingua straniera - 2 (annuale);

9) letteratura della lingua madre d'iscrizione - 2 (annuale);

10) insegnamento opzionale - 4 - scelto tra i complementari attivati (semestrale).

Art. 208. — La scuola attiverà annualmente sei insegnamenti opzionali (semestrali) al fine di permettere agli studenti di approfondire la loro preparazione in alcuni dei principali settori nei quali svolgeranno la loro attività professionale d'interpreti e di traduttori, e cioè: due insegnamenti nel settore politico-economico, due nel settore sociale-giuridico e due nel settore tecnico-scientifico.

Durante i quattro anni di corso gli studenti hanno l'obbligo di sostenere ogni anno un esame opzionale (semestrale) scegliendo tra gli insegnamenti complementari previsti nello statuto e attivati.

È in facoltà dello studente di sostituire due insegnamenti complementari semestrali con un insegnamento annuale di tecnica e corrispondenza commerciale nella seconda lingua straniera.

Insegnamenti complementari (semestrali):

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) elementi di diritto commerciale;

3) elementi di diritto internazionale;

4) fondamenti di politica economica;

5) fondamenti di economia;

6) elementi di scienza delle finanze;

7) introduzione allo studio delle risorse naturali;

8) elementi biologici relativi alle scienze mediche;

9) elementi clinici relativi alle scienze mediche;

10) nozioni introduttive alle discipline ingegneristiche;

11) nozioni introduttive alle discipline chimiche;

12) nozioni introduttive alle discipline fisiche;

13) nozioni introduttive alle scienze naturali.

Art. 209. — Le commissioni degli esami di profitto, di diploma e di laurea, sono costituite secondo quanto stabilito dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Gli esami di profitto, di diploma e di laurea si svolgono nei periodi fissati dalle norme di legge vigenti.

Gli esami di profitto si svolgono in due appelli nelle sessioni estiva ed autunnale.

Nel mese di febbraio è indetto un appello straordinario, quale prolungamento della sessione autunnale.

Nell'appello straordinario di febbraio non possono essere sostenuti più di due esami. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso. Nel detto appello possono essere ripetuti esami antecedentemente sostenuti con esito negativo nella sessione autunnale, purché non si tratti di esami falliti anche nella precedente sessione estiva.

Gli esami sostenuti nell appello di febbiaio sono validi ai fini del superamento degli sbarramenti.

Art. 210. — Per tutte le prove scritte d'esame, previste nel primo biennio (articoli 202 e 205), non è concesso l'uso di dizionari e vocabolari di alcun genere.

Per le prove scritte di esame del secondo biennio e dell'esame finale di laurea, potrà, eventualmente, essere concesso l'uso di vocabolari o dizionari a giudizio del consiglio della scuola.

Art. 211. — Per essere ammesso all'esame per il conseguimento del diploma lo studente deve aver superato i seguenti diciotto esami annuali e i due esami semestrali:

prima lingua straniera con esercitazioni pratiche 1 e 2 (due esami);

traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);

traduzione in italiano dalla prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);

seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche 1 e 2 (due esami);

traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera 1 e 2 (due esami);

traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera 1 e 2 (due esami);

lingua, civiltà ed istituzioni del Paese (prima lingua straniera) (due esami);

lingua madre d'iscrizione 1 e 2 (un esame);

tecnica e corrispondenza commerciale nella prima lingua straniera (un esame);

linguistica generale ed applicata 1 e 2 (un esame: due semestri);

geografia politica ed economica (un esame);

insegnamento opzionale 1 (un esame) (semestrale);

insegnamento opzionale 2 (un esame) (semestrale).

L'esame finale per il conseguimento del diploma del primo biennio, consiste in prove di accertamento della preparazione professionale del candidato, scritte e orali.

Le prove scritte avranno per oggetto:

un dettato nella prima lingua straniera;

una traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera;

una traduzione in italiano dalla prima lingua straniera;

una composizione nella prima lingua straniera su un tema assegnato.

Le prove orali consisteranno nella discussione delle prove scritte ed in una prova di cultura generale afferente al titolo di studio conseguito.

Per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento della laurea lo studente deve aver superato nove esami annuali, comuni ai due indirizzi:

prima lingua straniera con esercitazioni pratiche 3 e 4 (due esami);

seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche 3 e 4 (due esami);

letteratura della lingua madre d'iscrizione 1 e 2 (due esami);

organizzazioni internazionali (un esame);

insegnamento opzionale 3 (un esame);

insegnamento opzionale 4 (un esame).

Gli studenti che si presentano all'esame finale per il conseguimento della laurea per interprete devono aver superato i seguenti dodici esami caratterizzanti:

interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);

interpretazione consecutiva in italiano della prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);

interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera 1 e 2 (due esami);

interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);

interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);

interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera 1 e 2 (due esami).

Gli studenti che si presentano all'esame finale per il conseguimento della laurea per traduttore devono aver superato i seguenti dodici esami caratterizzanti:

traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata 1 e 2 (due esami);

traduzione in italiano dalla prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata 1 e 2 (due esami);

traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera 3 e 4 (due esami);

traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera 3 e 4 (due esami);

letteratura della prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);

letteratura della seconda lingua straniera 1 e 2 (due esami).

L'esame finale per i candidati alla laurea per interprete comprende le seguenti prove: relazioni orali in italiano e nella prima lingua straniera su argomenti sorteggiati in precedenza; interpretazione consecutiva dalla prima lingua straniera in italiano; interpretazione consecutiva dalla seconda lingua straniera in italiano; interpretazione simultanea dalla prima lingua straniera in italiano; interpretazione simultanea dalla seconda lingua straniera in italiano interpretazione simultanea oppure consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera.

L'esame finale per i candidati alla laurea per traduttore comprende le seguenti prove: traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera; traduzione dalla prima lingua straniera in italiano; traduzione dalla seconda lingua straniera in italiano; discussione orale di una traduzione in italiano di un testo nella prima lingua straniera eseguito in precedenza su un argomento concordato con il relatore e corredato da un commento critico.

Art. 212. — Le tasse e soprattasse nonché le tasse di diploma o di laurea dovute dagli studenti in corso e fuori corso devono essere conformi alle norme stabilite dalla legge.

L'ammontare dei contributi dovrà essere stabilito prima dell'inizio dell'anno accademico dal consiglio di amministrazione secondo le procedure in vigore.

Art. 213. — Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Art. 3.

Norma transitoria

Fino all'approvazione del provvedimento legislativo concernente il piano di sviluppo universitario, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, verrà attivato, a decorrere dall'anno accademico 1989-90 il primo anno del corso biennale per il conseguimento del diploma per traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, addi 20 ottobre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5866

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 novembre 1989 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Maria Del Pilar Guillen De Molina Portela, console generale della repubblica Argentina a Napoli;

Walter J.J.F. Lion, console generale del Regno del Belgio a Milano;

Christian Daziano, console generale della Repubblica francese a Torino;

Maurizio Aymone, console onorario del Granducato di Lussemburgo a Bologna;

Franco Massimo Fiumicelli, console onorario della Repubblica democratica del Madagascar a Venezia;

Matteo Bonadies, console onorario della Repubblica di Malta a Bari;

Mario Cal, console generale onorario della Repubblica di Malta a Milano;

José Antonio Zorilla Alvarez, console generale di Spagna a Milano;

Luciano Mangiafico, console generale degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Ronald William Darroll, console generale della Repubblica del Sudafrica a Milano;

Tom Olof Engdahl, console generale del Regno di Svezia a Milano;

Igor Suprina Petrovic, console generale onorario del Regno di Thailandia a Napoli.

89A5867

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 1/4659, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Corteolona è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 201.578.310 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 209.345.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Bonizzoni Paolo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pavia darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 1/4194, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Darfo Boario Terme è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.461.424.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 11.748.077.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Nuova Prealpi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 1/4684, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Recco è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 811.739.930 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 857.894.668 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti D'Amore Gabriella, Coatti Aurelia, Pescino Andrea, Tuttoilmondo Vincenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Genova darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvedere ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 1/4929, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Montefiore dell'Aso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 59.681.523 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 61.331.335 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Tomaificio Bi.Mi., Bozzi Olga, Bozzi Vanda, Michetti Adamo, Michetti Vilma.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 1/5100, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Morfasso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 25.098.945 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 26.901.334 iscritto a ruolo a nome del contribuente Zani Valentino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Piacenza darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 1/5116, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Bosa è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 506.104.540 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 550.113.620 iscritto a ruolo a nome della S.d.f. Cinellu Cosimo, Angelo e Giommaria ed a nome dei predetti quali singoli contribuenti.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Nuoro darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 1/5165, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Ascea è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 110.748.640 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 118.006.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Basile Edmondo, D'Angiolillo Mauro, Di Bello Carmine, Sacco Ovidio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 1/5167, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Casalvelino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 56.690.414 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 59.505.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Monaco Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 1/5173, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Ceppaloni è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 524.042.730 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 552.904.336 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Mostacciuolo Giuseppe, Feleppa Pasqualina e Feleppa Francesca.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 1/5170, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Cercola è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.228.030.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.316.498.832 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Izzo Felice, Cinquegrana Vittorio, Esposito Raffaele, Paparo Giovanni, Scarpato Tommaso, Toscano Santolo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 1/5082, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Occimiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 464.514.720 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 480.416.500 iscritto a ruolo a nome del contribuente Debernardi Lorenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Alessandria darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 1/5166, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pollica è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 138.486.460 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 145.012.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Santo Nicola Gennaro.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 1/5125, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Quindici è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 368.554.880 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 395.106.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Scafuro Aniello e Amelia Salvatore.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Avellino darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministerale 21 settembre 1989, n. 1/5118, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di San Donato Milanese è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.513.583.800 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.542.270.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Cooperativa Centro Claudia.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 1/5460, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di San Marco dei Cavoti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 209.359.810 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 224.442.334 iscritto a ruolo a nome del contribuente Pezzuto Maurizio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 1/5258, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Santa Marina è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 44.881.672 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 48.115.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Laterza Benito, Laterza Maurizio e Giudice Pasqualina.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1989, n. 1/5083, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Marzano di Nola è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 282.056.470 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 301.278.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Palumbo Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Avellino darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A5847

Sospensione della riscossione di interessi e soprattasse, afferenti imposte dirette erariali, dovuti dal comune di Brindisi

Con decreto ministeriale 22 novembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 79.475.000 dovuto dal comune di Brindisi, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Brindisi nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A5870

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. I.M.A.C. Industria manufatti accessori coperture, in Roma

Con decreto ministeriale 22 novembre 1989, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 280.933.000, dovuto dalla S.r.l. I.M.A.C. - Industria manufatti accessori coperture, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Roma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A5871

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, via Sebino, 5, del periziato valore di L. 35.000.000, disposto dalla sig.ra Carmela Amabile con testamento pubblicato per atto dott. Ernesto Fermi, notaio in Milano, repertorio n. 23351/9247.

89A5868

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 518.815 pari al 25% della parte liquida dell'asse ereditario, disposto dalla sig.ra Anna Maria Molini con testamento olografo, repertorio n. 32729, a rogito dott. Rosalia Restivo, notaio in Milano.

89A5869

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Vallarsa

Con deliberazione n. 13429 del 3 novembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 5547 in comune catastale di Vallarsa dal demanio al patrimonio provinciale.

89A5877

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***